

REGIONE SICILIANA
ASSEMBLEA REGIONALE
PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO PER LA COOPERAZIONE,
IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

COMUNE DI VALLEDOLMO (PA)

Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale
e criteri di programmazione urbanistica
riferiti al settore commerciale

Allegati:

- Relazione:
 - ⇒ Parte I - Nuova disciplina sul commercio in sede fissa e il suo recepimento nell'ambito del Comune di Valledolmo.
 - ⇒ Parte II - Analisi e valutazione della rete commerciale del Comune di Valledolmo.
 - ⇒ Parte III - Medie e grandi strutture.

- Legge Regionale 22 Dicembre 1999, n.28

- Decreto Presidente Regione Sicilia 11 Luglio 2000

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
Luigi G. G. G.



Valledolmo li, 10/10/2002

IL SINDACO
(Nicola Miceli)



Il Redattore
Rag. Antonino Stracagnolo

IL COORDINATORE
ARCH/LETGI GUGENO



L'INGEGNERE CAPO FF
f.to. I. AMATO

REGIONE SICILIANA

DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE

UFFICIO TECNICO TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SEGRETERIA REGIONALE

PROVINCIA DI CATANIA

CANTIERI COMUNALI

DEL COMUNE DI CATANIA

(Dott.ssa Rosanna Giordano)

L.DIRIGENTE DELL'U.O.71

SS

06.06.08

06

RELAZIONE

Generalita'

Fonti legislative interessate per la redazione delle direttive e degli indirizzi di programmazione commerciale e dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale:

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114;
- Legge Regione Sicilia 22 Dicembre 1999, n.28;
- Decreto Presidenziale Regione Siciliana 11 Luglio 2000.

PARTE I

Introduzione

IL Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114, emanato dal Presidente della Repubblica, ha riformato la disciplina relativa al settore del commercio in sede fissa, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59, abrogando gran parte delle norme in materia precedentemente vigenti.

Con il decreto legislativo suddetto, vengono stabiliti i nuovi principi e le nuove norme generali sull'esercizio delle attività commerciali.

Le Regioni a statuto speciale, e quindi anche la Regione Sicilia, provvedono a quanto disposto dal suindicato decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione.

I Comuni, infine, nei propri strumenti e nei propri regolamenti rispettano le indicazioni e le nuove norme relative alle attività di commercio.

Tali norme disciplinano le modalità di programmazione e di sviluppo della rete distributiva commerciale in concomitanza della programmazione urbanistica comunale.

L'Assemblea Regionale, in attuazione del Dlgs 114/98, ha quindi approvata la Legge 22 dicembre 1999, n.28, che, promulgata dal Presidente della Regione, ha riformato la disciplina del commercio in Sicilia, in applicazione di quanto previsto dall'art.14, lettera d, dello Statuto Regionale.

La predetta L.R.22 dicembre 1999, n.28, di seguito citata solamente in Legge Regionale, oppure in L.R., persegue le seguenti finalità:

- 1) - la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;
- 2) - la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
- 3) - l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva commerciale, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche a fine del contenimento dei prezzi;
- 4) - il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive (piccole - medie - grandi strutture) e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- 5) - la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane.

I Comuni e quindi, anche il Comune di Valledolmo, di seguito citato anche solamente con la voce "il nostro Comune", nel loro lavoro di programmazione commerciale e di programmazione urbanistica commerciale, mireranno ed

assicureranno la realizzazione di una rete distributiva commerciale idonea al perseguimento delle finalità su citate, e quindi in sintonia con gli obiettivi che la Legge Regionale si prefigge.

A tal fine l'art.5 titolo III della L.R. ha previsto che il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessorato Regionale per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca, emana le direttive e gli indirizzi di programmazione commerciale ai quali i Comuni devono attenersi; tali direttive ed indirizzi sono stati stabiliti e pubblicati con Decreto Presidenziale 11 luglio 2000 e tengono conto dei criteri e degli obiettivi da perseguire.

E' quindi compito del nostro Comune attenersi a tali disposizioni allo scopo del raggiungimento degli obiettivi di seguito citati.

Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale

L'azione amministrativa del nostro Comune, in ottemperanza alla nuova disciplina sul commercio, nel suo operare deve:

- a) - favorire la realizzazione di una rete commerciale-distributiva efficiente, adeguatamente collegata con le altre funzioni di servizio (Viabilità) al consumatore;
- b) - assicurare il rispetto della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse forme distributive. A tale scopo è importante individuare i limiti di presenza delle medie e grandi strutture di vendita. In relazione alla popolazione del nostro Comune è bene precisare che per medie strutture si intendono quelle con superficie da 100 a 600 mq. e per grandi strutture quelle con superficie superiore ai 600 mq ;
- c) - rendere compatibile l'impatto di grandi insediamenti commerciali sul territorio, con particolare riguardo alle caratteristiche della mobilità e del traffico e al controllo dell'inquinamento;
- d) - valorizzare la potenzialità delle attività commerciali ai fini della riqualificazione del tessuto urbano, ed in particolare quelle delle aree degradate;
- e) - preservare il centro storico, mantenendone le caratteristiche morfologiche e tutelandone il patrimonio artistico ed ambientale;
- f) - salvaguardare la presenza di un'offerta commerciale anche attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali, se ciò dovesse occorrere;
- g) - favorire il recupero di piccole e medie imprese, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali prevedendo eventuali forme di incentivazioni;
- h) - riconoscere priorità alle domande di apertura , di ampliamento e trasferimento di medie e grandi strutture di vendita, che prevedono la concentrazione di preesistenti esercizi commerciali con l'impegno di assumere il personale.

Criteri di programmazione urbanistica

Settore Commerciale

E' compito dell'azione amministrativa del nostro Comune osservare i criteri di programmazione urbanistica con riferimento al settore commerciale; questi criteri, su proposta dell'Assessorato Regionale per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca, sono stati fissati dal Presidente della Regione, con suo Decreto Presidenziale 11 luglio 2000.

In relazione ai criteri su citati, il Comune di Valledolmo nel metterli in atto, attraverso i suoi strumenti urbanistici, ha il compito di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) - promuovere le componenti produttive del suo territorio;
- b) - integrare e riqualificare gli insediamenti gia' esistenti;
- c) - migliorare la qualita' urbana e del servizio commerciale;
- d) - conseguire un razionale ed equilibrato assetto della rete commerciale.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi appena citati, assume fondamentale importanza stabilire le azioni che l'amministrazione comunale deve svolgere e che possiamo individuarle in:

- a) - azione di individuazione delle aree commerciali;
- b) - azione nel centro storico e nelle altre aree a vocazione commerciale.

" Azione di individuazione delle aree commerciali"

- E' compito dell'azione amministrativa del nostro Comune individuare le aree da destinare ai nuovi insediamenti commerciali ed, in particolare, le aree in cui possono essere consentiti gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio, di centri commerciali, sia nel centro storico, sia in altre aree a vocazione commerciale; presupposto di tale azione è tenere conto dell'esistenza o della previsione di realizzazione contestuale delle opere di urbanizzazione primarie necessarie, della fattibilita' degli interventi, in rapporto alle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, idrauliche dell'area interessata.

La nuova Legge che ha riformato il commercio, infatti, se da un lato mira alla salvaguardia e al miglioramento di tutte le forme di attivita' commerciali esistenti, dall'altro, promuove con priorit , l'insediamento di medie e grandi strutture commerciali, di centri commerciali nelle aree preventivamente individuate.

Esiste uno spirito nuovo in questa nuova legge che si discosta dalle modalita' e dai criteri dettati dalla vecchia legislazione; infatti, se le vecchie disposizioni in materia, si pensi ad esempio alla Legge 11 giugno 1971, n.426, dettavano i parametri ai quali i Comuni dovevano sottostare per il rilascio delle autorizzazioni amministrative (metri quadri x tabella merceologica) e l'utilizzo dei metri quadri prescritti inibiva il rilascio di ulteriori autorizzazioni, la nuova

disciplina si apre ad un commercio più libero in cui è più facile l'insediamento degli esercizi commerciali e dove le uniche limitazioni sono dettate dai criteri di programmazione urbanistica commerciale a cui le nuove iniziative devono rispondere.

Ciò premesso, ne consegue che lo scopo del presente studio non è quello di verificare l'esistenza di un rapporto di equilibrio domanda/offerta (popolazione/attività parametrize in mq x tabelle) come avveniva nei precedenti piani commerciali, ma tracciare gli indirizzi ed i criteri di programmazione urbanistica-commerciale.

Inoltre, è compito dell'azione amministrativa comunale favorire l'accessibilità delle aree, realizzandole in localizzazioni che siano sinergiche con la rete distributiva preesistente. L'individuazione di una nuova area è infatti subordinata alla presenza di un'efficiente viabilità urbana che consenta di evitare effetti negativi in termini di impatto sul traffico. A tale scopo occorre migliorare l'assetto delle strade interessate e ove necessario effettuarne la costruzione di nuove.

Occorre, ancora, prevedere e realizzare nelle aree suddette adeguati parcheggi e se le aree risultano ubicate in zone distaccate dal centro abitato, è sempre compito del nostro Comune provvedere, se necessario, allo sviluppo dei servizi di trasporto collettivo.

“ Azione nel centro storico e nelle altre aree a vocazione commerciale “

- Il nostro Comune, al fine di preservare e sviluppare la funzione del commercio nel centro storico ed in altre aree urbane esistenti a forte vocazione commerciale, deve promuovere la realizzazione di progetti di valorizzazione commerciale, anche di natura urbanistica-edilizia volte alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto commerciale, al rafforzamento dell'immagine e dell'identità urbana di queste aree.

È suo compito, infatti, promuovere la riqualificazione e la salvaguardia del tessuto urbano di vecchia origine, il consolidamento e la qualificazione della capacità attrattiva, della funzione aggregativa e di vivibilità dell'area, contribuendo ad eliminare fenomeni di degrado e di abbandono.

Per il raggiungimento di tali scopi è rilevante effettuare progetti di valorizzazione commerciale che possano anche comprendere, oltre agli esercizi commerciali al dettaglio, anche pubblici esercizi, attività ricettive, di intrattenimento e di svago, e attività di artigianato di servizio; questi progetti possono prevedere interventi di carattere strutturale ai quali il nostro Comune è tenuto a rispondere e che possiamo richiamare come segue:

- a) - realizzazione di opere di arredo urbano che migliorano l'estetica, l'identità e la capacità di richiamo dell'area interessata;
- b) - recupero di facciate dotate di valori storici e culturali;

c) - pedonalizzazione e restrizione del traffico lungo le vie e le piazze delle zone commerciali, contestualmente ad altri interventi su sistema del traffico urbano;

d) - realizzazione di alberature ed aree da destinare a verde pubblico di livello locale;

e) - creazione di parcheggi pubblici e/o privati a servizio delle aree interessate;

f) - ripavimentazione delle vie e delle piazze, miglioramento e rifacimento dell'illuminazione pubblica;

g) - recupero di piazze e spazi pubblici da destinare ad attività di commercio su aree pubbliche o a luoghi di esposizione, di mostre e di attività culturali a carattere periodico.

h) - recupero di eventuali immobili pubblici da adibire ad attività commerciali, paracommerciali e di servizio pubblico integrato;

i) - stimolare il rispetto di specifiche caratteristiche morfologiche dell'insegna e delle vetrine, degli elementi di arredo urbano, nonché del sistema di illuminazione esterna, soprattutto del centro storico;

l) - attivare l'uso di grandi spazi di immobili esistenti al fine di favorire l'insediamento di nuove attività commerciali che abbiano la funzione di attrazione, privilegiando la formula di centri commerciali di qualità, che possano riequilibrare la capacità attrattiva delle medie e grandi strutture periferiche;

m) - prevedere l'abbattimento degli oneri di urbanizzazione e stabilire la quota del contributo del costo di costruzione, al fine di incentivare gli interventi strutturali e l'inserimento di attività commerciali.

n) - potenziare la gamma di servizi culturali, artigianali, di ritrovo di intrattenimento, ristoro e svago, quali ulteriori componenti dell'attrattiva dell'area.

E', quindi, compito dell'azione amministrativa comunale, ai sensi dell'art.13 del Decreto Presidenziale 11 luglio 2000, **approvare con un apposito atto deliberativo i sopracitati progetti di valorizzazione commerciale**, sentito il parere delle associazioni dei consumatori e delle imprese di commercio e dell'artigianato. I progetti devono essere accompagnati da appositi programmi di attuazione con indicazione dei soggetti pubblici e privati interessati, dei tempi e delle modalità delle realizzazioni e del dettagliato piano finanziario.

E' bene, inoltre, specificare che questi progetti possono usufruire di finanziamenti pubblici (comunitari, nazionali, regionali) ed è compito del nostro Comune richiederli.

Disciplina dell'area di sosta

Dotazione di parcheggi

Ai sensi dell'art.16 del Decreto Presidenziale 11 luglio 2000, la disponibilità delle aree per parcheggio, nelle misure indicate, costituisce requisito essenziale per il rilascio dell'autorizzazione per la vendita al dettaglio ed il venir meno di tale requisito oggettivo costituisce motivo di revoca della medesima.

Gli strumenti urbanistici comunali devono quindi stabilire le dotazioni minime di aree destinate a parcheggi pertinenziali per la clientela, in relazione alle diverse tipologie distributive e ai settori merceologici in cui operano, rispettando comunque i seguenti valori minimi:

a) esercizi di vicinato : va richiesta di norma la medesima dotazione, in termini quantitativi, che è richiesta per la funzione residenziale, fermo restando che si deve trattare di spazi aperti direttamente accessibili da parte della clientela.

Solitamente i parcheggi di sosta di riferimento sono dimensionati nella misura minima di mq. 1 per ogni mq. di superficie di vendita;

b) medie strutture di vendita alimentari o miste : va richiesta una dotazione di mq.1 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;

c) medie strutture di vendita non alimentare: va richiesta una dotazione di mq.0,5 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;

d) grandi strutture di vendita alimentari o miste con superficie inferiori ai 5.000 mq.: va richiesta una dotazione di mq.2 per ogni metro quadrato di superficie di vendita.

e) grandi strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita inferiore ai 5.000 mq. : va richiesta una dotazione di mq.1,5 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;

f) grandi strutture di vendita alimentari o miste con superficie superiore ai 5.000 mq. : va richiesta una dotazione di mq.2,5 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;

g) grandi strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita superiore ai 5.000 mq. : va richiesta una dotazione di mq. 2 per ogni metro quadrato di superficie di vendita.

h) centri commerciali : la dotazione di parcheggi pertinenziali è calcolata distintamente:

- per le medie e grandi strutture di vendita in esso presenti secondo le tipologie sopra indicate, la dotazione richiesta è la stessa di quella riportata alle lettere b),c)d),e), f) di cui sopra;

- per la rimanente parte degli esercizi commerciali, per le attività paracommerciali ed altre attività di servizio in esso presenti, la dotazione di parcheggio pertinenziale per la clientela è prevista in mq.1 per ogni metro quadrato di superficie lorda di pavimento.

Le dotazioni di parcheggio pertinenziale per la clientela sopra indicate, per il quale si intende quello a servizio esclusivo di un determinato insediamento, assorbono eventuali ulteriori dotazioni di parcheggi pertinenziali prescritti da norme statali e regionali.

Nei parcheggi pertinenziali le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a ml. 2,5 x 4,8. Inoltre la superficie convenzionale di un posto auto comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari a mq. 25.

I parcheggi pertinenziali essendo di uso comune e quindi destinati a tutta la clientela della struttura commerciale o centro commerciale, devono essere collocati ed organizzati in modo da essere accessibile liberamente e gratuitamente a tutti i clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, in tal caso gli accessi possono essere chiusi solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività relativa è chiusa.

Infine, i parcheggi pertinenziali sono generalmente localizzati nello stesso complesso edilizio che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono essere localizzati anche in altra area posta in un raggio di accessibilità pedonale di norma entro i 300 metri, purché ad uso permanente di parcheggio di pertinenza e purché collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiedi, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.

Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento, alla qualificazione al consolidamento della rete distributiva preesistente, il Comune può richiedere dotazioni di parcheggi pertinenziali inferiori a quelle sopraindicati, nei soli casi seguenti:

- a) negli interventi riguardanti solo la ristrutturazione edilizia e/o il cambio di destinazione d'uso nei cui progetti è previsto che l'accesso dell'utenza avvenga in misura significativa a piedi;
- b) nel caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento di preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro i limiti di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata;
- c) nel caso la realizzazione di centri commerciali al dettaglio nei centri storici e/o in altre aree urbane a forte vocazione commerciale determini dei flussi di traffico aggiuntivo.

Nei casi suddetti il Comune può richiedere, in alternativa, la "monetizzazione" parziale o totale delle dotazioni prescritte in materia di aree di parcheggi pubblici e verde pubblico. Le risorse finanziarie in tal modo acquisite dal Comune sono riservate alla realizzazione di parcheggi pubblici e verde pubblico, alla realizzazione di opere di arredo urbano nell'ambito del contesto urbano coinvolto dall'insediamento commerciale.

In aggiunta ai posti auto, la strumentazione urbanistica comunale può prescrivere adeguati dotazioni di posti per motocicli e per biciclette soprattutto nelle medie strutture di vendita.

Le grandi strutture devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico delle merci e al parcheggio dei veicoli merci, di proporzionata dimensione. Detta area deve essere opportunamente delimitata con una idonea segnaletica e deve essere collegata con apposito innesto sulla viabilità pubblica, con un percorso differenziato da quello utilizzato dalla clientela.

Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale

L'art.3 della L.R. stabilisce quali sono i requisiti per accedere all'attività di commercio con riferimento ai settori merceologici alimentari e non alimentari e relativi raggruppamenti.

Entrando nel merito, l'articolo sopracitato vieta l'esercizio dell'attività commerciale a coloro che si trovano nelle condizioni previste dal titolo II, art.5, commi 2-3-4 del Dlgs 31/03/98 n.114, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione e cioè a dire:

- a) - coloro che sono stati dichiarati falliti;
- b) - coloro che abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto una pena superiore al minimo edittale;
- c) - coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- d) - coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt.442, 444, 513, 513/bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode, nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- e) - coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 22/12/1956, n.1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge n.575 del 31/05/1965, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Infine, il divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro

modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passato in giudicato della sentenza. Inoltre, con riferimento ad attività di commercio, settore merceologico alimentare, è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) - avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione Siciliana, il cui programma è indicato dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
- b) - avere esercitato in proprio, per almeno due anni, nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, oppure di avere prestato la propria opera presso imprese esercenti attività nel settore alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di collaboratore familiare, comprovata dall'iscrizione all'I.N.P.S.;
- c) - essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11/06/1971, n.426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b), e c) dell'art.12 comma 2 del D.M.04/08/1988, n.375.

In caso di società, il possesso di uno dei requisiti sopracitati è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente delegata all'attività commerciale (preposto).

Modalità di rilascio dell'autorizzazione

Gli artt.7-8-9 della L.R. indicano le modalità relative al rilascio dell'autorizzazione riguardante l'apertura, il trasferimento, e l'ampliamento, rispettivamente, degli esercizi di vicinato, delle medie strutture di vendita e delle grandi strutture di vendita.

• Esercizi di vicinato

L'apertura, il trasferimento di sede nelle zone del territorio comunale e l'ampliamento della superficie, nei limiti consentiti, sono soggette a comunicazione da presentarsi presso l'ufficio del Comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nella predetta comunicazione, il soggetto interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.3 della L.R. sopracitati;

b) di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitario, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alla destinazione d'uso;

c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

L'apertura di un esercizio di vicinato di cui ai raggruppamenti I del settore alimentare e II del settore non alimentare è, invece, soggetta ad autorizzazione specifica rilasciata dal Comune competente per territorio; ciò, però, non occorre per gli esercizi di vicinato del raggruppamento III settore non alimentare che possono operare in silenzio-assenso, decorsi i trenta giorni dalla loro comunicazione.

Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al Comune, gli ampliamenti degli esercizi di vicinato esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20% della superficie già occupata.

• Medie e grandi strutture di vendita

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita, fino ai limiti consentiti, sono soggetti a specifica autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

Nella domanda l'interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.3 della L.R. sopracitati;

b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

Con riferimento alle specifiche modalità, ai requisiti dei richiedenti e all'iter da seguire per il rilascio dell'autorizzazioni comunali, si rimanda alla parte III relativa alle medie e grandi strutture.

Orari di vendita

L'art.12 della L.R. stabilisce che gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni dello stesso articolo e dei criteri emanati dal Comune, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti.

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e nei casi stabiliti dai Comuni, sentite le organizzazioni di cui sopra, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale; per il resto possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue o alle ore ventitre nel periodo di vigenza dell'ora legale.

Nel rispetto di tale limite, l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando, comunque, il limite delle dodici ore giornaliere.

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Il Comune, sentite le organizzazioni sopracitate, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festivo. Tali giorni comprendono, comunque, quelli del mese di dicembre, e fino ad un massimo di ulteriori otto domeniche o festività nel corso della restante parte dell'anno.

Inoltre, sentite sempre le organizzazioni di cui sopra, può determinare eventuali diverse articolazioni della fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, fermo restando il rispetto del limite massimo di apertura di dodici ore giornaliere.

Gli orari di apertura e di chiusura e dei turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sono determinati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentite le organizzazioni di categoria e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

PARTE II

Metodologia per gli adempimenti comunali

Ai sensi dell'art.5 comma 5 della L.R., il nostro Comune ha l'obbligo di adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi tramite apposite varianti da trasmettere all'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente.

A tal fine si rende necessaria effettuare un'analisi della rete commerciale esistente nel territorio comunale, contenente quanto meno la localizzazione e la consistenza di ciascuna media e grande struttura di vendita, e la localizzazione delle aree ove si concentra il commercio di vicinato; è anche compito dell'azione amministrativa del nostro Comune effettuare una valutazione del dimensionamento attuale della rete distributiva comunale, in rapporto alle tendenze demografiche e socio-economiche, con particolare riguardo ai mutamenti della struttura dei consumi familiari.

Ai fini dell'assolvimento dei compiti sopracitati, tenendo conto del reale tessuto socio-economico-commerciale Valledolmese, è opportuno fare le giuste considerazioni come di seguito.

Si è reso necessario effettuare un odierno censimento delle attività di commercio attive e presenti nel territorio comunale; tale censimento è stato effettuato tramite le risultanze degli archivi dell'ufficio comunale preposto ed in relazione ad una verifica reale dell'operatività di tali attività.

Inoltre si è provveduto ad individuare le dimensioni in metri quadri delle strutture, il loro settore merceologico che, con l'eliminazione delle tabelle merceologiche, ora con la nuova L.R. risulta essere distinto in due raggruppamenti settore alimentare e settore non alimentare come meglio specificati di seguito :

Settore Alimentare

I - (tutti i prodotti alimentari nonchè articoli per la pulizia della persona e della casa ed articoli in carta per la casa)

NUMERO ESERCIZI	DESCRIZIONE GENERI	CODICE ATECO	DIMENSIONE IN METRI QUADRI
N.01	ALIMENTARI E DIVERSI	5211	mq. 337
N.01	""	5211	mq. 200
N.01	""	5211	mq. 60
N.01	""	5211	mq. 50
N.01	""	5211	mq. 50
N.01	""	5211	mq. 50
N.01	""	5211	mq. 84
N.01	""	5211	mq. 74
N.01	""	5211	mq. 189
N.01	""	5211	mq. 30
TOT.10			TOT.mq.1124

NUMERO ESERCIZI	DESCRIZIONE GENERI	CODICE ATECO	DIMENSIONE IN METRI QUADRI
N.01	FRUTTA E VERDURA	5211	mq. 30

NUMERO ESERCIZI	DESCRIZIONE GENERI	CODICE ATECO	DIMENSIONE IN METRI QUADRI
N.01	MACELLERIA	5222	mq. 16
N.01	""	5222	mq. 25
N.01	""	5222	mq. 30
N.01	""	5222	mq. 20
N.01	""	5222	mq. 25
N.01	POLLERIA	5222	mq. 30
TOT.06			TOT.mq. 146

NUMERO ESERCIZI	DESCRIZIONE GENERI	CODICE ATECO	DIMENSIONE IN METRI QUADRI
N.01	PASTICCERIA	5224	mq. 100
N.01	PANIFICIO	5224	mq. 50
N.01	""	5224	mq. 40
N.01	""	5224	mq. 54
N.01	""	5224	mq. 50
TOT.N.05			TOT.mq. 294

Settore non Alimentare

II - Prodotti dell'abbigliamento (articoli di vestiario confezionati di qualsiasi tipo e pregio, calzature)

NUMERO ESERCIZI	DESCRIZIONE GENERI	CODICE ATECO	DIMENSIONE IN METRI QUADRI
N.01	ABBIGLIAMENTO	5242	mq. 190
N.01	""	5242	mq. 80
N.01	""	5242	mq. 25
N.01	""	5242	mq. 25
N.01	""	5242	mq. 20
N.01	""	5242	mq. 27
N.01	""	5242	mq. 20
N.01	""	5242	mq. 45
TOT.N.08			TOT.mq. 432

NUMERO ESERCIZI	DESCRIZIONE GENERI	CODICE ATECO	DIMENSIONE IN METRI QUADRI
N.01	CALZATURE	5243	mq. 45
N.01	""	5243	mq. 12
TOT.N.02			TOT.mq. 57

III - Prodotti vari (trattasi di uno o più categorie merceologiche non comprese nel raggruppamento II)

NUMERO ESERCIZI	DESCRIZIONE GENERI	CODICE ATECO	DIMENSIONE IN METRI QUADRI
N.01	TABACCHI-COSMETICI-PROFUMERIA	5226-5233-5247	mq. 80
N.01	GIORNALI- RIVISTE- CARTOLERIA	5226-5233-5247	mq. 23
N.01	"	5226-5233-5247	mq. 25
TOT.N.03			TOT.mq. 128

NUMERO ESERCIZI	DESCRIZIONE GENERI	CODICE ATECO	DIMENSIONE IN METRI QUADRI
N.01	FARMACIA	5231	mq. 25

NUMERO ESERCIZI	DESCRIZIONE GENERI	CODICE ATECO	DIMENSIONE IN METRI QUADRI
N.01	PRODOTTI TESSILI	5241	mq. 30
N.01	"	5241	mq. 25
TOT.N.02			TOT.mq. 55

NUMERO ESERCIZI	DESCRIZIONE GENERI	CODICE ATECO	DIMENSIONE IN METRI QUADRI
N.01	MOBILI E ARREDI	5244	mq. 200
N.01	"	5244	mq. 180
N.01	"	5244	mq. 90
N.01	"	5244	mq. 10
TOT.N.04			TOT.mq. 480

NUMERO ESERCIZI	DESCRIZIONE GENERI	CODICE ATECO	DIMENSIONE IN METRI QUADRI
N.01	ELETTRODOMESTICI E MATERIALE ELETTRICO	5245-5244	mq. 80

NUMERO ESERCIZI	DESCRIZIONE GENERI	CODICE ATECO	DIMENSIONE IN METRI QUADRI
N.01	FERRAMENTA, COLORI E ARTICOLI PER	5246-5244	mq. 25
N.01	""	5246-5244	mq. 20
TOT.N.02			TOT.mq. 45

NUMERO ESERCIZI	DESCRIZIONE GENERI	CODICE ATECO	DIMENSIONE IN METRI QUADRI
N.01	ARTICOLI CASALINGHI-CARTA DA PARATI- COLORI E VERNICI	5212	mq. 77
N.01	ARTICOLI DA REGALO-OREFICERIA	5212	mq. 100
N.01	MERCERIA E BOUTTERIA	5212	mq. 24
TOT.N.03			TOT.mq. 201

NUMERO ESERCIZI	DESCRIZIONE GENERI	CODICE ATECO	DIMENSIONE IN METRI QUADRI
N.01	PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA	5248	mq. 100
N.01	""	5248	mq. 60
N.01	""	5248	mq. 50
TOT.N.03			TOT.mq. 210

NUMERO ESERCIZI	DESCRIZIONE GENERI	CODICE ATECO	DIMENSIONE IN METRI QUADRI
N.01	MATERIALI PER L'EDILIZIA	5248	mq. 163
N.01	""	5248	mq. 35
N.01	""	5248	mq. 120
TOT.N.03			TOT.mq. 318

NUMERO ESERCIZI	DESCRIZIONE GENERI	CODICE ATECO	DIMENSIONE IN METRI QUADRI
N.01	POMPE FUNEBRI	5248	mq. 100
N.01	""	5248	mq. 20
TOT.N.02			TOT.mq. 120

NUMERO ESERCIZI	DESCRIZIONE GENERI	CODICE ATECO	DIMENSIONE IN METRI QUADRI
N.01	OTTICA	5248	mq. 25

NUMERO ESERCIZI	DESCRIZIONE GENERI	CODICE ATECO	DIMENSIONE IN METRI QUADRI
N.01	PIANTE E FIORI	5248	mq. 44
N.01	""	5248	mq. 51
N.01	""	5248	mq. 30
N.01	""	5248	mq. 50
TOT.N.04			TOT.mq. 175

NUMERO ESERCIZI	DESCRIZIONE GENERI	CODICE ATECO	DIMENSIONE IN METRI QUADRI
N.01	ARTICOLI DA REGALO - CASALINGHI	5248	mq. 70
N.01	""	5248	mq. 14
N.01	""	5248	mq. 40
TOT.N.03			TOT.mq. 124

NUMERO ESERCIZI	DESCRIZIONE GENERI	CODICE ATECO	DIMENSIONE IN METRI QUADRI
N.01	AUTORICAMBI	5248	mq. 140
N.01	""	5248	mq. 50
TOT.N.02			TOT.mq. 190

NUMERO ESERCIZI	DESCRIZIONE GENERI	CODICE ATECO	DIMENSIONE IN METRI QUADRI
N.01	LUBRIFICANTI	5248	mq. 25

NUMERO ESERCIZI	DESCRIZIONE GENERI	CODICE ATECO	DIMENSIONE IN METRI QUADRI
N.01	COMMERCIO DI CEREALI	5248	mq. 200
N.01	""	5248	mq. 210
N.01	""	5248	mq. 180
TOT.N.03			TOT.mq. 590

NUMERO ESERCIZI	DESCRIZIONE GENERI	CODICE ATECO	DIMENSIONE IN METRI QUADRI
N.01	AUTOVEICOLI	5248	mq. 190
N.01	""	5248	mq. 113
N.01	""	5248	mq. 170
N.01	""	5248	mq. 50
N.01	""	5248	mq. 110
TOT.N.05			TOT.mq. 633

Con riferimento ai pubblici esercizi, a titolo del tutto indicativo, si registra la presenza delle seguenti attività:

NUMERO ESERCIZI	DESCRIZIONE GENERI	DIMENSIONE IN METRI QUADRI
N.01	BAR, PIZZERIA, RISTORANTE	mq. 240
N.01	""	mq. 225
N.01	""	mq. 80
N.01	""	mq. 67
N.01	""	mq. 45
N.01	""	mq. 40
N.01	""	mq. 90
N.01	""	mq. 40
TOT.N.08		TOT.mq. 827

Da una prima analisi dei dati riportati sopra risulta una maggiore presenza di esercizi di vicinato, una presenza più debole di medie strutture e l'inesistenza di grandi strutture.

Da una più attenta analisi, con riferimento alle medie strutture e in relazione al settore merceologico, risulta quanto segue:

- Settore Alimentare

sono presenti n.03 medie strutture e si tratta di n.02 supermercati ubicati nell'area periferica, nella zona est del centro urbano e di una terza struttura ubicata in zona nord/ovest del centro urbano.

- Settore non Alimentare

a) prodotti dell'abbigliamento: è presente una sola media struttura ubicata in zona periferica nella zona est del centro urbano;

b) prodotti vari: sono presenti n.12 medie strutture ubicate come di seguito:

- n.02 attività di commercio al dettaglio di mobili e arredo ubicati in area periferica nella zona est del centro urbano;

- n.02 attività di commercio al dettaglio di materiali per l'edilizia, ubicati ambedue nell'area periferica, di cui n.01 nella zona est e l'altra nella zona ovest del centro urbano;

- n.01 attività di commercio al dettaglio di autoricambi ubicata in area periferica, nella zona nord/ovest del centro urbano;

- n.04 attività di commercio di autoveicoli di cui n.03 ubicati nell'area periferica, nella zona est del centro urbano, e n.01 nell'area periferica nord/ovest del centro urbano;

- n.03 attività di commercio di cereali di cui n.01 ubicata nella zona ovest del centro urbano, e n.02 nell'area periferica di cui n.01 nella zona est e l'altra nella zona nord/ovest del centro urbano.

Dall'analisi della localizzazione delle medie strutture ne deriva, un deciso accentramento nell'area periferica, nella zona est del centro urbano dove sono, infatti, presenti n.10 su n.16 di medie strutture complessivamente esistenti.

Sara' quindi compito dell'azione amministrativa nel suo lavoro di individuazione e programmazione di nuove aree, valutare se dare preferenza alle altre zone del centro urbano.

Al fine di un più giusto equilibrio di localizzazione delle medie strutture esistenti e quelle nascenti si consiglia l'amministrazione comunale favorire la concentrazione in aree di diversa localizzazione, in modo da salvaguardare i diversi quartieri evitandone il degrado di alcuni e la congestione del traffico veicolare in altri.

Con riferimento, poi, alla localizzazione del commercio di vicinato e cioè alle piccole strutture con dimensioni inferiori a 100 mq presenti nel territorio del Comune di Valledolmo, le attività sono localizzate in modo sparso, su tutto il centro urbano: sono attività di tipo tradizionale ubicate in strutture private, del tutto autonome, e che non rispondono, perciò, ad alcuna logica di accorpamento. Ad ogni modo, si può affermare di avere una loro concentrazione lungo l'intero asse centrale che divide in due l'area urbana e cioè a dire lungo la strada principale (Strada Provinciale n.8), ci si riferisce, quindi, al Corso Garibaldi e alla Via Vittorio Emanuele III.

La concentrazione di esercizi di vicinato, soprattutto all'interno del centro urbano, e la presenza di medie strutture nelle aree periferiche, del nostro Comune, non è sicuramente del tutto casuale: la scarsa presenza all'interno del centro urbano di ampi spazi pubblici e privati e di grandi fabbricati, hanno impedito l'insediamento di esercizi commerciali di medie e grandi dimensioni all'interno del centro urbano.

Situazione sicuramente normale, considerato che l'urbanistica strutturale del centro abitato Valledolmese è, come del resto in gran parte degli altri centri urbani, di tipo antico tradizionale, i cui fabbricati di modesta dimensione sono adiacenti l'un l'altro, le strade non molto larghe, con pochi spazi aperti da usare anche come parcheggi.

Ai fini di una valutazione del dimensionamento attuale della rete distributiva comunale, per prima si è proceduto ad effettuare un raffronto tra la rete distributiva regionale / provinciale e la rete comunale utilizzando i dati scaturenti al 31/12/2001, dall' 8° censimento ISTAT 2001 generale dell'industria e dei servizi e dal 14° censimento 2001 generale della popolazione e delle abitazioni.

Dai due censimenti suddetti e con riferimento al settore del commercio si rilevano i dati come dalle tabelle sottoindicate:

REGIONE SICILIA		PROVINCIA DI PALERMO		COMUNE DI VALLEDOLMO	
Popolazione	4.866.202	Popolazione	1.198.644	Popolazione	4.148
Attività di commercio n.	99.734	Attività di commercio n.	21.904	Attività di commercio n.	95
Addetti al commercio n.	202.319	Addetti al commercio n.	45.591	Addetti al commercio n.	151

Prima di trarne i risultati, è bene precisare che il numero delle attività di commercio relative al Comune di Valledolmo (n.95 unità locali) rilevate dall'ISTAT, risulta superiore allo stesso dato rilevato dal censimento locale: ciò dipende dal fatto che il censimento locale, a differenza dell'altro, e ai fini della L.R., tiene conto solo degli esercizi a posto fisso, e non anche degli esercizi in

forma ambulante e di quelli che svolgono la vendita presso il domicilio dei consumatori.

Ciò viene premesso solo ai fini di una maggiore precisazione, ma che poco importa ai fini di un raffronto dei dati ISTAT a livello Regionale/Provinciale e Comunale.

Applicando le dovute proporzioni sia a livello regionale che provinciale si rilevano le seguenti risultanze:

Numero delle attività (media regionale) =

$$4.866.202 : 99.734 = 4.148 : x ; \quad x = 87,11$$

Numero degli addetti (media regionale) =

$$4.866.202 : 202.319 = 4.148 : x ; \quad x = 174,21$$

Numero delle attività (media provinciale) =

$$1.198.644 : 21.904 = 4.148 : x ; \quad x = 75$$

Numero degli addetti (media provinciale) =

$$1.198.644 : 45.591 = 4.148 : x ; \quad x = 157,8$$

per cui risulta:

Media Regionale

Attività n° 87,11

Addetti n° 174,21

Media Provinciale

Attività n° 75

Addetti n° 157,8

Situazione Comunale

Attività n° 95

Addetti n° 151

In conclusione, in relazione alle quantità di unità locali e ai loro addetti, con riferimento al settore commercio in genere, il nostro Comune si può considerare in linea con i dati a livello regionale e provinciale ; ciò, però, non significa necessariamente che il dimensionamento attuale della rete distributiva comunale sia del tutto efficiente ed idonea al soddisfacimento della domanda, se si considera, tra l'altro, che la domanda locale poco può confidare su strutture distributive di grossi centri urbani, che infatti si trovano molto distanti.

Occorre, di sicuro, una rete distributiva più efficiente e moderna ed uno degli elementi fondamentali per il suo sviluppo è l'insediamento di nuove medie strutture di vendita e di centri commerciali.

Per quanto concerne una valutazione del dimensionamento attuale della rete distributiva Valledolmese in rapporto alle tendenze demografiche, si è tenuto conto dell'evoluzione demografica del nostro comune negli ultimi sette anni, utilizzando i dati risultanti dagli archivi dell'Ufficio Comunale preposto.

Comune di Valledolmo
Popolazione residente
al 31 dicembre annuo

Anni	Popolazione residente
1995	4.556
1996	4.465
1997	4.405
1998	4.325
1999	4.286
2000	4.225
2001	4.148

Dall'analisi della precedente Tabella ne risulta una tendenza ad un calo demografico nel nostro Comune; Il processo emigrativo che negli ultimi anni ha caratterizzato il meridione, ha avuto , purtroppo, un sensibile peso anche sulla società Valledolmese con conseguente penalizzazione dell'economia locale.

In relazione all'andamento demografico si puo' affermare che lo sviluppo della rete distributiva , non si rende perciò necessario per soddisfare una maggiore domanda relativa ad una popolazione crescente, che in effetti non esiste, ma per finalita' diverse che possiamo sintetizzare come segue:

- a) assicurare una maggiore occupazione della forza lavoro locale;
- b) scoraggiare l'evasione territoriale dell'utenza locale , evitare , quindi, il disaggioso ricorso alle reti commerciali dei lontani grandi centri urbani;
- c) assicurare un'offerta più qualificata e soddisfacente che meglio risponde alle esigenze dell'utenza;
- d) attrarre il bacino di utenza del circondario.

In ordine al punto "C" , nell'intenzione di dare una valutazione obbiettiva della rete distributiva comunale , si puo' sicuramente affermare che essa sia in grado di assicurare un'offerta dei beni di prima necessità e di quelli di largo consumo, ma non rispondente a requisiti di qualità e di globalità di cui , oggi, ha bisogno la struttura dei consumi familiari.

L'evoluzione della struttura dei consumi familiari ci insegna, infatti, che il consumatore di oggi è sempre più attento nella ricerca dei prodotti di qualità ed ha sicuramente l'esigenza di trovare un'ampia scelta con una globalità dei prodotti merceologici.

Si può asserire, inoltre, che anche le abitudini del consumatore sono molto cambiate e, sia per ragioni di tempo che per ragioni di comodità, si preferisce acquistare in strutture di vendita più grandi, in centri commerciali specializzati, che meglio rispondono alle esigenze della domanda.

In conclusione si può perciò affermare che la tutela delle attività esistenti da una parte, l'insediamento di nuove medie e grandi strutture e di centri commerciali,

dall'altra, sono, quindi, i fattori necessari ed idonei a dare giusta risposta ai mutamenti della struttura dei consumi familiari.

Con riferimento, infine, ad una valutazione riguardante l'accessibilità della attuale rete commerciale comunale da parte dell'utenza, vista la sua localizzazione all'interno del centro abitato e nella sua zona periferica più vicina, la rete menzionata non presenta problemi derivanti da dislocazione con effetti negativi sull'accessibilità veicolare o pedonale dell'utenza.

Conclusioni

Sulla base della nuova normativa e delle considerazioni sulla rete commerciale comunale illustrata in precedenza, al fine di una opportuna pianificazione del commercio comunale, è importante evidenziare l'iter da seguire da parte dell'amministrazione comunale e che si può sintetizzare come di seguito:

- 1) - effettuare un'analisi delle previsioni del P.R.G. o del programma di fabbricazione vigente, della mappatura dei possibili insediamenti delle strutture commerciali, in relazione alla loro localizzazione, alle loro dimensioni e i loro requisiti di insediamento.
- 2) - individuare le aree di insediamento delle medie e grandi strutture, dei centri commerciali, sia nel centro storico che nelle aree urbane a forte vocazione commerciale.
- 3) - formulare gli orientamenti dell'amministrazione comunale in riguardo alle evoluzioni della rete distributiva nelle diverse parti del territorio comunale in base alle aree individuate e alle strutture di vendita che dovranno accogliere.
- 4) - riformulare le norme urbanistiche ai fini del loro adeguamento alla nuova disciplina sul commercio, in funzione delle medie e grandi strutture; tale riformulazione deve, quindi, riguardare i tipi di uso commerciale, i relativi standard e i requisiti di insediamento.
- 5) - riformulare le norme urbanistiche relative alle zone di possibile insediamento delle attività commerciali, con particolare riferimento alle medie e grandi strutture di vendita.
- 6) - l'eventuale individuazione di nuove aree per gli insediamenti commerciali precedentemente non classificati con destinazione d'uso commerciale.

In coerenza con le nuove norme e al fine d'indirizzare l'azione amministrativa comunale è utile precisare che, nello strumento urbanistico generale, il commercio di vicinato dovrà essere considerato una delle destinazioni d'uso ammesse, insieme alle altre, nelle zone interne del centro urbano, già consolidate o da riqualificare; le medie strutture saranno invece di norma una delle destinazioni d'uso ammesse nelle zone del centro abitato e che possono essere individuate in zone, anche periferiche, per nuovi insediamenti e in zone specialistiche (del tipo sottozona D3); infine, le grandi strutture di vendita saranno di norma collocate in zone specialistiche (del tipo sottozona D3).

Allo scopo di evitare il crearsi di situazioni di monopolio su mercato immobiliare, il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita, dovrà comunque essere sempre superiore al numero delle strutture distributive effettivamente attivabili.

Infine, come già precisato, è compito dell'azione amministrativa comunale trasmettere all'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente, la relazione contenente le varianti, appena esposte, di adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali.

La relazione deve comprendere le indicazioni della analisi e della valutazione della rete commerciale comunale in precedenza esposta, le indicazioni dei punti 1-2-3 dell'iter sopracitato, e con riferimento ai punti 4-5, il testo delle modifiche o integrazioni della normativa dello strumento urbanistico generale vigente.

Con riferimento, infine, al punto 6, tenuto in considerazione solo nel caso in cui l'individuazione delle aree riguardano le zone non classificate o non compatibili per le destinazioni d'uso commerciali, la relazione dovrà comprendere le problematiche del suddetto punto e relativa modifica normativa e cartografica delle destinazioni d'uso.

PARTE III

Medie e grandi strutture di vendita

Il nostro Comune nel rilasciare le autorizzazioni relative alle medie e grandi strutture deve individuare i limiti della loro presenza entro i quali concederli.

A tale proposito è opportuno premettere che il nostro Comune, ai fini della L.R., rientra nella fascia dei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e per tali Comuni, per medie strutture si intendono gli esercizi aventi superficie di vendita superiori a 100 mq. e fino a 600 mq., mentre per grandi strutture si intendono gli esercizi con superficie superiore a 600 mq.

Infine, ai sensi dell'art.2 L.R. lettera d, per superficie di vendita si intende, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata dai banchi, scaffalature e simili, esclusa, quindi, quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazioni, uffici e servizi.

Ciò premesso, è importante rilevare i criteri, secondo nuova legislazione, con i quali il nostro Comune deve operare per il rilascio di autorizzazioni riguardanti l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle superfici di medie e grandi strutture.

L'azione amministrativa nel rilasciare le suddette autorizzazioni deve, quindi, effettuare l'individuazione delle aree da destinare a tali insediamenti.

Inoltre, prima di procedere all'autorizzazione di che trattasi, l'azione amministrativa ha il compito di verificare e dare priorità alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di media e grande struttura di vendita istituita per effetto della concentrazione di analoghe strutture preesistenti, che prevedano l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente, previo revoca delle autorizzazioni delle strutture preesistenti.

E' sempre compito dell'azione amministrativa, infine, verificare e dare la priorità alle domande suddette, presentate da richiedenti che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risultano in possesso di adeguata qualificazione, ai sensi dell'art.4 della L.R.

MEDIA STRUTTURA

E' compito dei Comuni, entro n.180 giorni dall'emanazione delle disposizioni regionali, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali e provinciali, adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni delle medie strutture; se ciò non dovesse avvenire, l'assessore

regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, nomina in via sostitutiva, senza previa diffida, un commissario ad acta. Ciò premesso, è necessario che l'azione amministrativa del nostro Comune operi come segue:

- a) adottare le norme dettate dalla nuova disciplina sul commercio, sul procedimento relativo al rilascio delle autorizzazioni delle medie strutture;
- b) stabilire i termini, comunque non superiori a 90 giorni, dalla data di ricevimento della domanda, entro il quale la domanda debba ritenersi accolta qualora non venga comunicato il procedimento di diniego;
- c) adottare le norme che assicurino la trasparenza e la snellezza.

GRANDISTRUTTURE

L'azione amministrativa del nostro Comune, per esaminare le domande di rilascio dell'autorizzazione relativa alle grandi strutture, deve costituire una conferenza di servizi, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, composta da n.4 membri che rappresentano rispettivamente l'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca, la Provincia Regionale, il Comune, la Camera di Commercio; tale conferenza di servizi delibera a maggioranza dei componenti entro 90 giorni dalla convocazione ed il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato a parere favorevole del rappresentante della Regione, il cui voto comunque prevale in caso di parità.

Alle riunioni della conferenza di servizi partecipano a titolo consultivo, i rappresentanti dei Comuni limitrofi, delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori del settore, e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale.

⇒ Impatto grandi strutture

La presenza di grandi strutture comporta, chiaramente, un sensibile aumento nelle aree interessate di afflusso della clientela, comportando conseguentemente un aumento del traffico veicolare autonomamente attratto e dell'inquinamento nel circondario della grande struttura.

E' quindi compito dell'azione amministrativa del Comune valutare la compatibilità della zona in relazione alla viabilità, agli spazi pubblici, ai posteggi pubblici, ai posteggi messi a disposizione della grande struttura, valutare quindi se quel circondario è in grado di sopportare con possibile facilità gli effetti che ne derivano.

Occorre effettuare una stima dei flussi veicolari che verrebbero generati dalla clientela ma anche da quelli sostituiti in modo da poter valutare gli effetti di congestione e decongestione del traffico.

A tal fine, e ai sensi dell'art.6 titolo II del Decreto Presidenziale 11/07/2000, il richiedente l'autorizzazione è tenuto ad allegare alla relativa istanza presentata al Comune la redazione di uno studio di impatto che fornisca tutti i riferimenti conoscitivi necessari per la valutazione in sede di conferenza dei servizi.

Nello studio suddetto va individuato il bacino di attrazione, quindi l'area che andrà a servire la nuova iniziativa, specificando il tempo di previsione occorrente per raggiungere le grandi strutture secondo specifiche isocromi (minuti di percorrenza auto).

Lo studio suddetto, infine, terrà conto del volume di spesa che in previsione verrà attratto dalla nuova iniziativa e fornirà un conto economico semplificato previsionale redatto sulle condizioni ipotizzate quando l'iniziativa entrerà in regime. Tutto ciò consentirà all'azione amministrativa di valutare a priori quali saranno gli effetti, in termini di concorrenza, sulle piccole imprese esistenti nell'area interessata ai fini di una loro salvaguardia.

In seno alla conferenza di servizi, l'azione amministrativa del nostro Comune dovrà valutare se le considerazioni esposte nello studio d'impatto fornito dalle nuove iniziative, rispettano i criteri e gli obiettivi della programmazione urbanistica comunale.

La valutazione sopracitata, terrà conto dei seguenti contenuti:

- **implicazione urbanistica generale**

è importante considerare se la nuova iniziativa verrà ad ubicarsi nel centro storico oppure in altre aree comunali; infatti il Comune dovrà valutare il raccordo delle iniziative con gli obiettivi di rivitalizzazione del centro storico o dell'area di insediamento verificando a tal fine il ruolo assegnato all'iniziativa in termini di contributo che potrà dare a progetti di recupero (riorganizzazione del centro storico o dell'area di insediamento).

- **impatto ambientale**

è importante valutare il rispetto che l'iniziativa avrebbe nei confronti delle norme vigenti in materia ambientale e dei vincoli esistenti per la protezione delle caratteristiche morfologiche e del patrimonio artistico del centro storico o dell'area di insediamento valutandone quindi le iniziative prese dal nuovo insediamento ai fini di adattare e armonizzare la propria struttura edilizia nel contesto ambientale circostante (adozione di soluzioni architettoniche specifiche, predisposizione di elementi di arredo specifici).

- **impatto commerciale**

è importante valutare il contributo complessivo che la nuova iniziativa commerciale darebbe al rilancio delle attività commerciali esistenti nell'area in cui la stessa va ad insediarsi, valutandone eventuali effetti di sottrazione di vendite agli esercizi commerciali esistenti; verificare, perciò, che l'insediamento della nuova struttura non vada a compromettere le varietà di tipologie di vendita presenti nell'area di riferimento, e che non porti a concentrazione in capo a singole insegne che possano generare situazioni di natura monopolistica.

- **impatto occupazionale**

è importante valutare il saldo netto occupazionale che la nuova iniziativa commerciale presumibilmente avrà; ciò significa che nelle valutazioni si terrà conto degli effetti positivi (nuovi posti di lavoro), degli effetti negativi (posti di lavoro persi da altri esercizi commerciali in relazione all'insediamento della nuova iniziativa), anche degli effetti indiretti (aumento occupazionale in aziende terze, in esempio, imprese di pulizia, imprese di vigilanza, etc.) ed infine degli eventuali effetti occupazionali conseguenti dalla sostituzione di fornitori locali con quelli di altri Comuni o altre Regioni.



8° Censimento Generale dell'Industria e dei Servizi Da Vinci: i primi risultati

CENSIMENTO
2001

Guida all'uso

Glossario

Privacy

Copyright

Commenti

Download

Home

Censimento
Popolazione
ed Abitazioni

Regioni della ripartizione Italia
Meridionale

Ripartizioni d'Italia



*Vai all'indice
delle tavole*

2a 2a□ 2b□ 2c□ 3□ 3a□ 3b□ 3c□ 4□ 4a□ 4b□
4c□ 5□ 6□

Formato dati

- 12345.67
- 12.345.67
- 12.345.67
- 12.345.67

Visualizza
codice Istat

Tavola 2 - Unità locali e addetti per settore di attività economica e regione - Censimento 2001 (Valori assoluti) - Ripartizione Italia Insulare

REGIONI	UNITA' LOCALI									
	DELLE IMPRESE									
	INDUSTRIA		COMMERCIO		ALTRI SERVIZI					
	numero	addetti	numero	addetti	numero	addetti	numero	addetti	numero	
Ripartizione Italia Insulare										
Sicilia	48772	195202	99734	202319	86117	265484	19522	340354	254145	10
Sardegna	25244	106111	38590	86476	37235	126127	10557	116950	111626	4
Totale	74016	301313	138324	288795	123352	391611	30079	457304	365771	14

Inizio pagina



8° Censimento Generale dell'Industria e dei Servizi Da Vinci: i primi risultati

CENSIMENTO
2001

Guida all'uso

Glossario

Privacy

Copyright

Commenti

Download

Home

Censimento
Popolazione
ed Abitazioni

Province della regione Calabria

Regioni della ripartizione Italia Insulare



Province della regione Sardegna

*Vai all'indice
delle tavole*

2a 2a0 2b0 2c0 30 3a0 3b0 3c0 40 4a0 4b0
4c0 50 60

Formato dati

- 12345,67
- 12,345.67
- 12.345,67
- 12 345,67

Visualizza
codice Istat

Tavola 2 - Unità locali e addetti per settore di attività economica e provincia - Censimento 2001 (Valori assoluti) - Regione Sicilia

PROVINCE	UNITA' LOCALI								
	DELLE IMPRESE								
	INDUSTRIA		COMMERCIO		ALTRI SERVIZI				
	numero	addetti	numero	addetti	numero	addetti	numero	addetti	numero
Regione Sicilia									
Trapani	4794	17826	8854	16904	7741	22742	1954	28949	23343
Palermo	11088	43649	21904	45591	18809	64503	4150	87250	55951
Messina	5139	21313	13488	26460	14531	40994	2743	40502	35901
Agrigento	4122	13049	9091	15993	7250	22386	1691	27152	22154
Caltanissetta	2594	12163	5636	10042	4789	14056	1030	18202	14049
Enna	2089	7489	3185	5487	2949	9044	909	16236	9132
Catania	11889	46039	23456	51166	18191	53943	4219	73469	57755
Ragusa	4169	15164	6721	15432	5240	16044	1139	19548	17269
Siracusa	2888	18510	7399	15244	6617	21772	1687	29046	18591
	49528	185202	99324	202319	86117	265484	19522	340354	254145

Censimento 2021

**Visualizza
codice Istat**

Tavola 2 - Unità locali e addetti per settore di attività economica e comune - Censimento 2001 (Valori assoluti) - Provincia di Palermo

COMUNI	UNITA' LOCALI								
	DELLE IMPRESE								
	INDUSTRIA		COMMERCIO		ALTRI SERVIZI				
	numero	addetti	numero	addetti	numero	addetti	numero	addetti	numero
Provincia di Palermo									
Alia	45	112	68	97	42	104	30	169	185
Alimena	35	107	52	97	35	85	18	72	140
Aliminusa	3	3	18	19	27	31	11	93	59
Afava Milicia	80	200	70	115	64	208	9	221	223
Altofonte	75	198	109	158	90	272	13	214	287
Bagheria	679	2237	771	1293	432	1449	28	135	1910
Balestrate	16	47	127	204	102	232	28	502	273
Baucina	30	51	44	60	18	34	11	106	103
Belmonte Mezzagno	124	351	138	222	91	225	38	258	391
	192	592	131	198	59	178	46	492	329

Blum	18	69	25	45	7	12	16	91	66
Bologneta	44	111	66	135	55	138	19	148	184
Bompietro	13	27	34	50	39	92	21	74	107
Borgetto	53	197	110	140	86	155	8	142	257
Caccamo	100	290	165	242	99	389	34	266	398
Callavuro	84	260	73	106	62	138	26	127	245
Campofelice di Fitalia	-	-	9	9	2	2	7	34	18
Campofelice di Roccella	100	249	129	227	104	268	23	303	356
Campofortio	1	5	19	36	17	41	11	50	48
Camporeale	17	87	49	62	53	79	22	235	141
Capaci	45	160	246	445	103	494	15	366	409
Canini	303	3023	407	1090	249	844	57	651	1016
Castelbuono	157	430	221	427	219	612	92	499	689
Casteldaccia	175	658	144	209	100	313	18	248	437
Castellana Sicula	49	109	111	156	78	180	41	141	279
Castrovo di Sicilia	50	108	48	86	27	65	29	265	154
Cefalà Diana	8	18	36	58	29	64	10	46	83
Cefalù	192	661	352	705	358	1056	65	1461	967
Cerda	76	181	110	180	86	225	32	282	304
Chiusa Sclafani	52	118	60	86	44	116	23	120	179
Ciminna	43	100	87	141	51	135	16	281	197
Cinisi	55	153	119	290	105	802	9	240	288
Collesano	55	156	91	142	74	170	17	203	237
Contessa Entellina	21	58	27	43	22	73	18	223	88
Corleone	148	335	214	334	150	455	76	1017	588
Ficarazzi	79	182	135	250	95	251	18	242	327
Gangi	121	347	174	300	114	291	47	596	456
Geraci Siculo	13	47	46	51	59	103	9	100	127
Giardinello	13	36	21	35	17	35	3	40	54
Giuliana	56	141	44	63	26	55	16	73	142
Godrano	1	3	17	32	16	48	10	71	44
	2	15	22	41	22	76	13	93	59

Isnello	16	40	38	52	47	125	24	93	125
Isola delle Femmine	100	782	131	312	73	255	16	192	320
Lascari	47	109	65	189	50	157	17	287	179
Lercara Friddi	80	226	237	350	111	300	42	558	470
Marineo	103	323	91	146	73	174	49	350	316
Mezzojuso	39	87	37	95	34	175	14	168	124
Misilmeri	123	302	305	470	202	348	35	648	665
Monteale	246	628	378	668	278	822	112	1906	1014
Montelepre	71	179	70	117	60	143	29	257	230
Montemaggiore Bel Sito	65	156	72	93	48	106	16	115	201
Palazzo Adriano	27	52	26	50	18	44	18	116	89
Palermo	4957	20731	11971	27917	11930	43679	2003	60800	30861
Pardunico	377	1011	578	974	314	930	75	2251	1344
Petralia Soprana	77	227	95	171	74	238	30	335	276
Petralia Sottana	13	106	55	78	95	431	27	494	190
Plana degli Albanesi	79	199	97	147	76	172	41	310	293
Polizzi Generosa	26	76	140	193	101	260	41	308	308
Polina	34	150	51	85	72	484	11	133	168
Prizzi	69	159	107	147	72	248	17	159	265
Roccamena	23	54	22	37	23	56	9	92	77
Roccapalumba	35	84	45	66	56	209	8	99	144
San Ciprello	35	124	135	186	61	154	23	288	254
San Giuseppe Jato	138	300	155	310	93	251	26	488	412
San Mauro Castelverde	26	61	86	84	46	95	12	97	150
Santa Cristina Gela	9	18	13	28	7	19	4	30	33
Santa Flavia	110	324	170	459	105	342	26	260	411
Scara	4	10	50	67	30	54	5	74	89
Scillato	5	17	13	31	7	24	5	78	30
Sclafani Bagli	-	-	15	31	8	51	6	52	29
Termini Imerese	292	3584	591	1345	433	1583	112	2126	1428
Terrasini	73	212	231	429	157	607	33	477	494
	41	117	25	46	23	58	15	211	104

	22	01	100	2/0	120	301	33	309	339
Trappeio	15	50	32	49	62	139	18	87	127
Ustica	11	27	41	76	35	35	12	140	99
Valledolmo	77	219	95	151	43	102	30	648	245
Ventimiglia di Sicilia	27	62	47	64	28	105	13	95	115
Mican	43	176	59	85	38	112	21	106	161
Villabate	199	708	392	755	137	351	48	883	776
Villafretti	30	66	64	89	41	111	21	150	156
Totale	11088	43649	21904	45591	18809	64503	4150	87250	55951

inizio pagina

[Guida all'uso](#)
[Glossario](#)
[Privacy](#)
[Copyright](#)
[Commenti](#)
[Download](#)
[Home](#)

[Censimento](#)
[Industria e](#)
[Servizi](#)

[Regioni della ripartizione Italia](#)
[Meridionale](#)

Ripartizioni d'Italia



Vai all'indice delle tavole

[10](#) [2a](#) [2a](#) [3a](#) [3a](#) [4a](#) [5a](#) [5a](#) [6a](#) [6a](#) [7a](#)
[8a](#) [9a](#) [9a](#) [9b](#) [9c](#) [9d](#) [9e](#) [10a](#) [10a](#) [10b](#) [10c](#)
[10d](#) [11a](#) [13a](#) [13a](#)

Tavola 2 - Popolazione residente per sesso, densità per Km² e popolazione presente per regione - Censimento Italia Insulare

REGIONI	POPOLAZIONE RESIDENTE			Densità per Km ²
	MF	M	F	
Ripartizione Italia Insulare				
Sicilia	4866202	2351651	2514551	189
Sardegna	1599511	783093	816418	66
Totale	6465713	3134744	3330969	129

Inizio pagina

[Guida all'uso](#)
[Glossario](#)
[Privacy](#)
[Copyright](#)
[Commenti](#)
[Download](#)
[Home](#)

[Censimento](#)
[Industria e](#)
[Servizi](#)

Regioni della ripartizione Italia-Insulare

Province della regione Calabria

Province della regione Sardegna

selezione territorio

Vai all'indice delle tavole

[1a](#) [2a](#) [3a](#) [4a](#) [5a](#) [6a](#) [7a](#) [8a](#)
[9a](#) [10a](#) [11a](#) [12a](#) [13a](#) [14a](#) [15a](#) [16a](#)

Tavola 2 - Popolazione residente per sesso, densità per Km² e popolazione presente per provincia - Censimenti assoluti - Regione Sicilia

PROVINCE	POPOLAZIONE RESIDENTE			Densità per Km ²
	MF	M	F	
Regione Sicilia				
Trapani	410381	198466	211915	166
Palermo	1198644	578149	620495	240
Messina	641753	308348	333405	197
Agrigento	441669	213859	227810	145
Caltanissetta	272402	131280	141122	128
Enna	177291	85316	91975	69
Catania	1040547	502245	538302	292
Ragusa	292000	142451	149549	180
Siracusa	391515	191537	199978	185
Totale	4866202	2351651	2514551	189

Inizio pagina

Guida all'uso
Glossario
Privacy
Copyright
Commenti
Download
Home
Censimento
Industria e
Servizi

Province della regione Sicilia



Comuni della provincia di
Trapani

Comuni della provincia di
Messina

Vai all'indice
delle tavole

2a 2a 3a 3a 13a 13a

Tavola 2 - Popolazione residente per sesso e densità per Km² per comune - Censimento 2001 (valori assoluti) -
Palermo

COMUNI	POPOLAZIONE RESIDENTE		
	MF	M	F
Provincia di Palermo			
Alia	4180	1972	2208
Alimena	2494	1136	1358
Aliminusa	1334	656	678
Altavilla Milicia	5257	2637	2620
Altofonte	9176	4527	4649
Bagheria	50321	24600	25721
Balestrate	5686	2743	2943
Baucina	2033	1009	1024
Belmonte Mezzagno	10305	5166	5139
Bisacquino	5220	2526	2694
Blufi	1210	576	634
Bolognetta	3391	1696	1695
Bompietro	1750	789	961
Borgetto	6240	3077	3163
Caccamo	8526	4176	4350
Caltavuturo	4571	2226	2345
Campofelice di Fitalia	595	292	303
Campofelice di Roccella	5735	2833	2902
Campofiorito	1401	688	713
Camporeale	3711	1804	1907
Capaci	10129	5026	5103
Carini	25752	12732	13020
Castelbuono	9640	4862	4978
Casteldaccia	8913	4337	4576
Castellana Sicula	3829	1816	2013
Castronovo di Sicilia	3409	1632	1777
Cefala Diana	992	482	510
Cefalù	13774	6744	7030

Chiusa Sclafani	3293	1519	1774
Ciminna	4016	1929	2087
Cinisi	10253	5025	5228
Collesano	4254	2078	2176
Contessa Entellina	1981	957	1024
Corteone	11324	5433	5891
Ficarazzi	9415	4622	4793
Gangi	7602	3649	3953
Geraci Siculo	2101	991	1110
Giardinello	1891	951	940
Giuliana	2303	1141	1162
Godrano	1146	568	578
Gratteri	1081	508	573
Isnello	1922	878	1044
Isola delle Femmine	6118	3063	3055
Lascari	3125	1482	1643
Lercara Friddi	7386	3496	3890
Marineo	6948	3401	3547
Mezzojuso	3061	1480	1581
Misilmeri	22950	11393	11557
Monreale	31343	15383	15960
Montelepre	6123	2996	3127
Montemaggiore Belsito	3866	1864	2002
Palazzo Adriano	2530	1213	1317
Palermo	652640	311648	340992
Partinico	30604	14930	15674
Petralia Soprana	3685	1794	1891
Petralia Sottana	3330	1581	1749
Piana degli Albanesi	6214	2930	3284
Polizzi Generosa	4142	1985	2157
Pollina	3122	1533	1589
Prizzi	5711	2764	2947
Roccamena	1796	870	926
Roccapalumba	2843	1371	1472
San Cipirello	5016	2435	2581
San Giuseppe Jato	8349	4006	4343
San Mauro Castelverde	2162	1056	1106
Santa Cristina Gela	862	428	434
Santa Flavia	9525	4671	4854
Sciara	2712	1332	1380
Scillato	706	356	350
Sclafani Bagni	506	252	254
Termini Imerese	26290	12914	13376
Terrasini	10544	5186	5358
Torretta	3468	1699	1769
Trabia	8198	4048	4150
Trappeto	2771	1359	1412
Ustica	1330	662	668

Velleolmo	4148	1993	2155
Ventimiglia di Sicilia	2183	1053	1140
Vicari	3076	1477	1599
Villabate	18372	9000	9372
Villafra	3364	1634	1730
Totale	1198644	578149	620495

1/12/10 pag. 12

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28.

Riforma della disciplina del commercio.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

La Regione Siciliana, in esecuzione dell'articolo 117 della Costituzione, ha approvato la legge 22 dicembre 1999, n. 28, recante la riforma della disciplina del commercio.

La legge 22 dicembre 1999, n. 28, recante la riforma della disciplina del commercio, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1999, n. 52, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, n. 23, del 23 dicembre 1999.

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità della legge

1. La presente legge stabilisce i principi e le norme che regolano l'esercizio dell'attività commerciale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 14, lettera d), dello Statuto regionale.
2. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità:
 - a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
 - b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
 - c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
 - d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e delle isole minori.

Art. 2.

Definizioni e ambito di applicazione della legge

1. Ai fini della presente legge si intendono:
 - a) per "commercio all'ingrosso", l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione e può essere svolta su aree pubbliche o private;
 - b) per "commercio al dettaglio", l'attività svolta da chi

professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le vende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per "commercio al dettaglio" su aree pubbliche l'attività di vendita di cui alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18;

d) per "superficie di vendita di un esercizio commerciale", l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;

e) per "esercizi di vicinato" i piccoli esercizi aventi superficie di vendita fino a 100 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; fino a 150 mq. nei comuni con popolazione residente non oltre i 100.000 abitanti; fino a 200 mq. nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

f) per "medie strutture di vendita" gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e) e fino a 600 mq. nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti; fino a 1.000 mq. nei comuni con popolazione residente fino a 100.000 abitanti; fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti;

g) per "grandi strutture di vendita" gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera f);

h) per "centro commerciale" una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini della presente legge per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Le caratteristiche del centro in relazione al numero minimo degli esercizi commerciali ed al rapporto tra la superficie della grande struttura in esso presente e le piccole e medie imprese sono individuate nel contesto degli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Si intende altresì per centro commerciale, ed è sottoposto alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge quella composta anche di soli esercizi di vicinato purché non appartengano allo stesso titolare e la somma delle superfici di vendita di questi esercizi inseriti in un complesso edilizio a destinazione specifica sia almeno pari alla superficie di una media struttura;

i) per "generi di largo e generale consumo" i prodotti alimentari ed i prodotti non alimentari di cui all'allegato, II raggruppamento;

- per forme speciali di vendita al dettaglio:
- 1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari;
 - 2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
 - 3) la vendita per corrispondenza o tramite radio e televisione o altri sistemi di comunicazione anche multimediali;
 - 4) la vendita presso il domicilio dei consumatori o in altre sedi diverse da quelle adibite al commercio.

2. La presente legge non si applica:

- a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
- b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
- c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
- d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, a condizione che l'attività di vendita, per il tipo di organizzazione e le modalità di esercizio, sia accessoria e strettamente connessa all'attività agricola;
- e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita di tali prodotti, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e relative norme di attuazione regionali;
- f) agli artigiani, singoli o associati, iscritti nell'albo di cui

all'articolo 6 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e successive modificazioni, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

g) ai pescatori ed ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività;

h) a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi stessi direttamente e legalmente raccolti nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti simili;

i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

l) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

m) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie, delle mostre e delle fiere di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non prosegua oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

n) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private cui partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

3. Restano salve, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni relative:

a) agli esercenti l'attività di ottico di cui all'articolo 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25; per gli esercizi in attività alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, non si applicano i limiti al rilascio delle autorizzazioni commerciali previsti dalla predetta legge per il trasferimento della sede all'interno dello stesso comune determinato da fatti non dipendenti dalla volontà dell'esercente;

b) alle rivendite di giornali e riviste di cui all'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme di attuazione regionali;

c) agli apicoltori di cui alla legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni;

agli erboristi di cui alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 9. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

Titolo II REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE

Art. 3.

Requisiti di accesso all'attività

1. Ai sensi della presente legge l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare con relativi raggruppamenti di prodotti di cui all'allegato della presente legge. L'individuazione e l'articolazione dei raggruppamenti di prodotti di cui al suddetto allegato hanno carattere sperimentale per la durata di trenta mesi a partire dall'entrata in vigore della presente legge. Sulla base dei risultati della sperimentazione, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, presenta all'Assemblea regionale, apposito disegno di legge per la definitiva disciplina dei settori merceologici. In caso di mancata approvazione di tale disegno di legge nei 180 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine di trenta mesi, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che si trovano nelle condizioni previste dal titolo II, articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

3. L'esercizio, in qualsiasi forma, di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione siciliana, il cui programma è indicato dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
- b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo

quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti attività nel settore alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di collaboratore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS; c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

4. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 3 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente delegata all'attività commerciale.

5. *(Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).*

Art. 4.

Corsi professionali

1. Il corso di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 3 deve avere per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle più efficienti tecniche mercantili e gestionali in relazione alle diverse tipologie delle strutture distributive, la conoscenza delle varie formule organizzative della distribuzione, nonché delle normative relative alla salute, alla sicurezza ed all'informazione del consumatore. Deve prevedere altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.

2. I corsi sono effettuati, in base a specifiche convenzioni con l'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in via prioritaria, dalle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, dagli enti da queste costituiti, dagli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, nonché dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. L'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a

livello regionale, provvede ad attivare, tramite specifico rapporto convenzionale con i soggetti di cui al comma 2, un sistema di formazione e aggiornamento diretto ad elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori in attività, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

4. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

5. L'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca individua, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale del commercio, i titoli di studio di scuola professionale, di scuola media di secondo grado ed universitari equiparabili ai corsi professionali di cui alla lettera a), del comma 3 dell'articolo 3.

Titolo III

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO

Art. 5.

Programmazione della rete distributiva

1. Ai fini della razionalizzazione della rete commerciale, per assicurare una maggiore efficienza delle diverse tipologie delle strutture di vendita in termini dimensionali, di organizzazione imprenditoriale e di funzionalità del servizio distributivo nel territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, emana direttive ed indirizzi di programmazione commerciale che tengano conto dei seguenti criteri ed obiettivi:

- a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità del servizio da rendere al consumatore;
- b) assicurare, nell'individuare i limiti di presenza delle medie e grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive e la pluralità delle insegne, nonché, per il settore dei generi di largo e generale consumo, un rapporto equilibrato tra gli insediamenti commerciali e la capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante;

c) rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali sul territorio con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento e valorizzare l'attività commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda quartieri degradati, in modo da ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;

d) preservare i centri storici, attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;

e) salvaguardare la rete distributiva nei piccoli comuni ubicati in zone di montagna, in zone rurali e nelle isole minori, attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali;

f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali, prevedendo eventuali forme di incentivazione;

g) stabilire criteri e modalità ai fini del riconoscimento della priorità nelle domande di apertura, di ampliamento e trasferimento di una media o grande struttura di vendita, che prevedano la concentrazione di preesistenti strutture di vendita e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente;

h) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso l'acquisizione del parere dell'Osservatorio regionale per il commercio.

2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con le modalità ed entro il termine di cui al comma 1, fissa i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino:

a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, le aree in cui possono essere consentiti gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;

b) le aree da destinare a mercati su aree pubbliche di tipo giornaliero, periodico o fisso;

c) i limiti cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali, ambientali e dell'arredo urbano, nonché i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;

d) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la

disponibilità di spazi pubblici, o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle medie e grandi strutture di vendita.

3. Il Presidente della Regione, nel definire le direttive di cui al comma 1, tiene conto delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:

- a) le aree metropolitane omogenee, di cui alla legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, con lo scopo di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e realtà periferiche, anche quando esse siano rappresentate da comuni autonomi o da aree intercomunali;
- b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, in cui devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei;
- c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attività commerciali ed artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico ed artistico ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali ed artigianali;
- d) i centri di minore consistenza demografica e socio-economica, al fine di svilupparne il tessuto economico e sociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari;
- e) gli insediamenti commerciali ricadenti nelle aree di sviluppo industriale di cui all'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29.

4. Il Presidente della Regione emana le direttive e fissa i criteri di cui ai commi 1 e 2 sentiti i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, dei lavoratori del settore e delle associazioni dei consumatori più rappresentative a livello regionale.

5. I comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, approvati a mezzo di apposite varianti da adottare e trasmettere entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al comma 1, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale decide, anche prescindendo dal parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, nel termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale, in caso di silenzio, le varianti si intendono approvate.

6. In caso di inerzia da parte del comune, l'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.

7. Per gli strumenti urbanistici semplicemente adottati, i comuni provvedono all'adeguamento con apposite delibere consiliari di modifica da trasmettere entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al comma 1 all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente il quale decide in sede di approvazione finale degli strumenti urbanistici adottati ed, in assenza delle delibere comunali di modifica, adotta d'ufficio i necessari adeguamenti predisposti di concerto con l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

Art. 6.

Osservatorio regionale per il commercio

1. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, prende il nome di "Osservatorio regionale per il commercio", il quale è nominato, per un triennio, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ed è composto:

- a) dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, che lo presiede;
- b) dal direttore regionale della cooperazione, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato;
- c) da un dirigente esperto in materia di commercio dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
- d) dal direttore regionale dell'urbanistica o da un suo delegato;
- e) da un rappresentante dell'ANCI Sicilia;
- f) da un rappresentante dell'Unione delle province siciliane;
- g) da quattro rappresentanti delle associazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle stesse organizzazioni;
- h) da un rappresentante delle associazioni dei consumatori;
- i) dal presidente del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti;
- l) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale;
- m) da un rappresentante dell'Associazione regionale dei dirigenti di aziende commerciali;
- n) da un rappresentante dell'Unioncamere della Sicilia;
- o) da un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione.

2. I componenti di cui alle lettere h), l) ed o) del comma 1 sono

scelti tra terne di nominativi proposti dalle organizzazioni interessate.

3. L'Osservatorio regionale per il commercio è convocato dal presidente. In prima convocazione, per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, l'Osservatorio può deliberare qualunque sia il numero dei componenti intervenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. L'Osservatorio regionale per il commercio esprime il proprio parere, oltre che nei casi in cui sia richiesto dalla legge, sulle questioni per le quali l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ritenga di interpellarlo.

5. Ai fini del monitoraggio delle attività commerciali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), entro trenta giorni dall'avvio dell'attività, i titolari delle attività di vendita al dettaglio o all'ingrosso presentano, a scopo statistico e di conoscenza della gamma merceologica, una comunicazione all'Ufficio del Registro delle imprese della competente Camera di commercio, che la iscrive nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative. Con la comunicazione l'interessato dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

Art. 7.

Esercizi di vicinato

1. L'apertura, il trasferimento di sede nelle zone del territorio comunale non sottoposte ai limiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), di un esercizio di vicinato di cui al raggruppamento III dell'allegato della presente legge, sono soggetti a comunicazione da presentarsi presso l'ufficio del comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
- b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
- c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

3. L'apertura di un esercizio di vicinato di cui ai raggruppamenti I e II dell'allegato della presente legge, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 1.

4. Il trasferimento di sede nelle zone del territorio comunale non sottoposte ai limiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), di un esercizio di vicinato di cui ai raggruppamenti I e II dell'allegato della presente legge, sono soggetti a previa comunicazione con raccomandata postale al comune competente per territorio e possono essere effettuati, decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.

6. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune, gli ampliamenti degli esercizi di vicinato esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata.

Art. 8.

Medie strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, nonché alle priorità di cui al comma 2 dell'articolo 11 ed ai casi di cui al comma 3 dello stesso articolo.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
- b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

3. Il comune, entro 180 giorni dall'emanazione delle disposizioni regionali ed in conformità agli obiettivi indicati all'articolo 5, sentito le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.

4. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
5. In caso di mancato rispetto da parte dei comuni dei termini di cui ai commi precedenti, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, nomina in via sostitutiva, senza previa diffida, un commissario ad acta.
6. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 11, non può essere negata, in caso di concentrazione di più esercizi, autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo ed operanti nello stesso comune, l'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore ai limiti massimi previsti per le medie strutture dal comma 1, lettera f), dell'articolo 2. La superficie di vendita del nuovo esercizio o di quello ampliato deve essere pari alla somma dei limiti massimi previsti per gli esercizi di vicinato dal comma 1, lettera e), dell'articolo 2, tenuto conto del numero degli esercizi e dell'effettiva superficie di uno o più di quelli accorpati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.
7. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune, gli ampliamenti delle medie strutture di vendita esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata.

Art. 9.

Grandi strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio nel rispetto della programmazione urbanistico-commerciale di cui all'articolo 5 ed in conformità alle determinazioni adottate dalla conferenza di servizi di cui al comma 3.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;

b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi, indetta dal comune competente per territorio, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro 60 giorni dal ricevimento, composta da quattro membri, rappresentanti rispettivamente l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, la provincia regionale, il comune e la camera di commercio territorialmente competenti, che decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'articolo 5 e alle priorità di cui al comma 2 dell'articolo 11 ed ai casi di cui al comma 3 dello stesso articolo. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro 90 giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione, il cui voto comunque prevale in caso di parità.

4. Alle riunioni della conferenza di servizi partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori del settore e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale.

5. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta di governo, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca adotta, con proprio decreto, le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore a 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

6. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune competente per territorio gli ampliamenti delle grandi strutture esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata.

Art. 10.

Correlazione e semplificazione dei procedimenti

L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,

l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, impartisce le disposizioni ai comuni miranti a rendere contemporanei i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni commerciali e di quelle edilizie ed a semplificarne l'istruttoria per tutte le strutture di vendita a prescindere dalle loro dimensioni.

Art. 11.

Disposizioni particolari

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, emana, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, direttive per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e delle isole minori, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale nei centri storici, nonché per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione della nuova disciplina amministrativa. In particolare, prevede:

a) per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e nelle isole minori, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi di loro competenza;

b) per i centri storici, le aree o gli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni, relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all'arredo urbano, deliberando anche specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario a favore degli operatori commerciali interessati;

c) per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 5, comma 3, l'indicazione dei criteri in base ai quali i comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla

realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori: rispetto delle disposizioni del presente articolo e del

2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, stabilisce direttive ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita istituita per effetto della concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture, che prevedano l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative alle strutture preesistenti, prese in considerazione ai fini della predetta priorità.

3. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, stabilisce altresì direttive ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio di vendita da parte di richiedenti che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risultino in possesso di adeguata qualificazione.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, stabilisce altresì i casi in cui l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta alla concentrazione o all'accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 per la vendita di generi di largo e generale consumo. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi. Nell'applicazione della presente disposizione si tiene conto anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.

Titolo IV ORARI DI VENDITA

Art. 12.

Orario di apertura e di chiusura

gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di

vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue o alle ore ventitré nel periodo di vigenza dell'ora legale. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle dodici ore giornaliere.

3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. I suddetti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, e fino ad un massimo di ulteriori otto domeniche o festività nel corso della restante parte dell'anno. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, può altresì determinare eventuali diverse articolazioni della fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, fermo restando il rispetto del limite massimo di apertura di dodici ore giornaliere.

6. Gli orari di apertura e chiusura e dei turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sono determinati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentite le organizzazioni di categoria e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Gli orari tengono conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione dei carburanti.

Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 6 valgono le disposizioni impartite con i decreti assessoriali n. 476 dell'8 aprile 1994 e n. 1263 del 16 giugno 1994.

Art. 13

Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte

1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti individuano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo 12, commi 2, 4 e 5.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la deroga è disposta dal sindaco in conformità ad accordi con le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1.
3. Possono essere apportate deroghe per le zone commerciali e per le aree ricadenti nelle immediate vicinanze di grandi arterie viarie che, per la loro ubicazione, svolgono un'attività avente refluenze sovracomunali. Sulle relative istanze l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca emette provvedimento espresso, in conformità alle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 9, comma 3.
4. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei comuni interessati e sentiti l'Osservatorio regionale per il commercio e le province regionali, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca individua, con proprio decreto, i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi considerati di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 1.

Art. 14.

Disposizioni speciali

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: alle rivendite di generi di monopolio; agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le

autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; alle gelaterie e gastronomie; alle rosticcerie e alle pasticcerie; agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e alle sale cinematografiche. Le disposizioni del presente titolo non si applicano altresì agli esercizi che effettuano esclusivamente vendite attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò adibiti.

2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il sindaco, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.

3. Nel caso in cui il comune preveda la chiusura infrasettimanale per gli esercizi del settore alimentare, lo stesso comune, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, definisce le modalità per assicurare l'apertura di un congruo numero di esercizi necessari a garantire il servizio, a tutela delle esigenze dei consumatori.

4. Il sindaco, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, può autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

Titolo V OFFERTA DI VENDITA

Art. 15. *Pubblicità dei prezzi*

I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze all'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso

valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.

4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

5. Nella Regione siciliana trovano applicazione le disposizioni statali in materia di vendita sottocosto.

Titolo VI FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Art. 16.

Vendite straordinarie e di liquidazione

1. In materia di vendite straordinarie e di liquidazione continua a trovare applicazione la disciplina di cui alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, così come modificata dalla legge regionale 6 agosto 1997, n. 28.

Art. 17.

Spacci interni

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti o soci di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti ad associazioni private, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via e non abbiano superficie superiore a 100 mq. nelle aziende con un numero di dipendenti non superiore alle 500 unità, o 150 mq. nelle aziende con un numero di dipendenti superiore alle 500 unità, senza l'utilizzo di insegne od altre forme di pubblicità.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal

ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

4. Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse costituiti con la comunicazione di cui al comma 1 esibiscono, a richiesta delle autorità di vigilanza, l'elenco dei soci nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

5. La vendita di prodotti a favore di soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 comporta la chiusura dell'esercizio da parte del comune competente per territorio per un periodo non inferiore a sei mesi.

6. Gli spacci non sono tenuti ad osservare le disposizioni in materia di orari di vendita previste per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio per lo stesso settore merceologico, fatto salvo il limite massimo di dodici ore giornaliere.

7. Per la somministrazione di cibi e bevande nei locali e per i soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni statali in materia.

Art. 18.

Apparecchi automatici

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, il settore merceologico ed i prodotti posti in vendita e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'avvenuto pagamento della tassa di posteggio di suolo pubblico, di cui alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, e successive modificazioni.

4. La vendita mediante apparecchi automatici, effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un'esercizio di vendita.

5. L'installazione di apparecchi automatici non necessita di alcuna autorizzazione né comunicazione né si applicano le disposizioni di

cui ai commi precedenti, qualora i titolari delle licenze di esercizio dei locali e delle aree in cui sono posti i distributori automatici o i loro noleggiatori siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge per la vendita dei prodotti appartenenti alla stessa gamma merceologica.

Art. 19.

Vendita per corrispondenza, radio, televisione o altri sistemi di comunicazione

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite radio, televisione o altri sistemi di comunicazione, anche in forma multimediale, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di mettere in onda il programma, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Art. 20.

Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, il settore merceologico ed il relativo raggruppamento di prodotti.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdono i requisiti richiesti dall'articolo 3, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto o esibito in modo ben visibile durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
10. Le vendite di cui al presente articolo devono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori.
11. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui al presente articolo.

Art. 21.

Commercio elettronico

1. La Regione promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico, che è da considerare attività commerciale a tutti gli effetti, con azioni volte a:

- a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
- b) tutelare gli interessi dei consumatori;
- c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;
- d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
- e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;
- f) garantire la partecipazione delle imprese siciliane al processo di cooperazione e negoziazione a livello nazionale, europeo ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.

2. Per le azioni di cui al comma 1 l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con associazioni rappresentative delle imprese del commercio e dei consumatori.

3. Chi intende esercitare il commercio elettronico secondo le disposizioni del presente articolo deve darne preventiva comunicazione al comune territorialmente competente. In detta comunicazione l'interessato, oltre ad indicare gli elementi distintivi dell'impresa e la sede sociale, deve indicare anche i prodotti oggetto della vendita telematica, allegando una dichiarazione autenticata con cui il venditore si impegna ad illustrare al compratore, con dovizia di particolari, le caratteristiche del prodotto, fornendo, qualora richiesto, ogni informazione necessaria sulle modalità di utilizzazione, oltre che soluzioni ad eventuali problemi legati alla messa in funzione del bene venduto.

4. La comunicazione di cui al comma precedente è trasmessa anche alla camera di commercio territorialmente competente, la quale pubblicherà periodicamente un bollettino contenente l'elenco delle imprese esercenti il commercio elettronico.

SANZIONI

Art. 22.

Sanzioni e revoca

1. A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9, 17, 18, 19 e 20 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.

2. A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 15 e 24 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per tre volte, negli ultimi cinque anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. L'autorizzazione all'apertura già rilasciata decade automaticamente qualora il titolare:

- a) non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità dipendente da fatti non imputabili all'impresa;
- b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- c) incorra in uno dei casi di cui all'articolo 3, comma 2;
- d) commetta un'ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 3.

5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:

- a) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- b) incorra in uno dei casi di cui all'articolo 3, comma 2;
- c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 3.

6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

7. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni nelle materie di cui alla presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed a cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero del provvedimento di

archiviazione di cui al successivo articolo 18 della predetta legge è il sindaco del comune.

8. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 7 è attribuita al comune una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attuazione del presente articolo, come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza.

Titolo VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23. *Disciplina transitoria*

1. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 e al decreto assessoriale 3 aprile 1997, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente di cui all'allegato, previa comunicazione al comune e alla camera di commercio, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione della presente legge. Tale disposizione non si applica ai soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561, agli ottici ed alle rivendite di giornali e riviste.

2. Sulle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura, al trasferimento ed all'ampliamento di un esercizio di vendita con superficie inferiore ai limiti previsti dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come recepita dalla legge regionale 2 luglio 1972, n. 43, in corso di istruttoria alla data di pubblicazione della presente legge è emesso provvedimento espresso sulla base della predetta legge 11 giugno 1971, n. 426, della legge regionale di recepimento e delle relative disposizioni attuative, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

L'esame delle domande ed il rilascio delle autorizzazioni per

l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di grandi strutture di vendita di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come recepiti dalla legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, restano sospesi dalla data di approvazione della presente legge e fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 5.

4. Sulle domande di cui al comma 3 già compiutamente istruite alla data del 30 giugno 1999 ed in attesa di esame da parte della Commissione regionale per il commercio, è emesso provvedimento espresso, sulla base della normativa previgente, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

5. Dalla data di pubblicazione della presente legge e fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, è sospesa la presentazione delle domande per il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento degli esercizi commerciali di cui agli articoli 8 e 9.

6. Dalla data di pubblicazione della presente legge, e fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in ogni caso non oltre i 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa la presentazione delle domande per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di esercizi commerciali di cui all'articolo 7, soggetti ad autorizzazione, fatta salva l'osservanza delle disposizioni previste dai vigenti piani comunali, approvati in base alla legge 11 giugno 1971, n. 426, relative alle disponibilità di superficie per il rilascio di autorizzazioni per le strutture di vendita di generi di largo e generale consumo.

Trascorso tale termine l'autorizzazione per l'apertura di esercizi di vicinato, nei casi in cui è prevista dall'articolo 7 della presente legge, è rilasciata dai comuni con provvedimento motivato nel rispetto dei criteri generali ed obiettivi indicati nell'articolo 5, anche in assenza delle direttive di cui al medesimo articolo.

7. Le domande di cui ai commi 3, 5 e 6 devono comunque essere esaminate dal diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, anche in assenza delle disposizioni di cui all'articolo 5.

8. I soggetti che hanno presentato le domande di cui al comma 2 hanno diritto ad ottenere il riesame di tali domande alla luce delle direttive di cui all'articolo 5 mantenendo l'ordine cronologico attuale previa conferma della volontà di avviare l'attività. La manifestazione di volontà deve essere formalizzata entro 60 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui all'articolo 5.

Commercio su aree pubbliche

1. Alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, così come modificata dalla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole "e in caso di recidiva con la sospensione della concessione sino a sei mesi" con le altre "e in caso di recidiva con la sospensione della concessione sino a trenta giorni per i titolari di autorizzazione di tipo a), e fino a trenta giorni, limitatamente al mercato in cui si è verificata l'infrazione, per i titolari di autorizzazione di tipo b)";
- b) all'articolo 14, comma 3, alla fine sono aggiunte le seguenti parole "limitatamente al mercato in cui si è commessa l'infrazione".

2. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e delle isole minori, i comuni, previo parere dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di competenza per le attività effettuate su posteggi situati in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.

3. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, sono rilasciate con riferimento alle tabelle merceologiche di cui all'allegato. Le autorizzazioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge sono convertite d'ufficio secondo i corrispondenti settori e raggruppamenti merceologici di cui al citato allegato, con le modalità e i limiti di cui all'articolo 23, commi 1 e 2.

Art. 25.

Punti di vendita per la stampa quotidiana e periodica

1. In materia di vendita della stampa quotidiana e periodica si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche ed integrazioni, ed alla legge 13 aprile 1999, n. 108. I soggetti in possesso di patentino rilasciato ai sensi del decreto assessoriale 5 febbraio 1997 sono ammessi, a richiesta, alla sperimentazione della vendita dei giornali con le stesse modalità previste dall'articolo 1 della predetta legge 13 aprile 1999, n. 108, anche in deroga alle limitazioni previste per i punti

vendita.

Art. 26.

Centri di assistenza tecnica

1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività svolte dai centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è rilasciata dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere dell'Osservatorio regionale.

Art. 27.

Aziende del turismo balneare

1. Le aziende operanti nel settore del turismo balneare, avvalendosi delle autorizzazioni amministrative di cui sono già in possesso, possono svolgere anche nei restanti periodi dell'anno le attività connesse alle stesse.

Art. 28.

Lotti nelle aree di sviluppo industriale

1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 è così sostituito: "In sede di prima applicazione, gli originari assegnatari o i soggetti che da questi o da loro aventi causa abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto hanno diritto, su istanza, *(inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana)* alla riconferma o al mantenimento dell'assegnazione del lotto, a condizione che alla data del 23 aprile 1995, abbiano svolto già tali attività commerciali, anche ove sia intervenuto provvedimento di revoca".

Art. 29.

Disposizioni finali

1. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe che vengono stabilite con successivo provvedimento dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni

concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.

3. E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio e, nel caso di grandi strutture di vendita, anche alla Regione, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività. Il subentrante, per atto tra vivi o per causa di morte, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, ha comunque la facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa dopo avere presentato la comunicazione. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività avente per oggetto la vendita di prodotti alimentari, il subentrante, non in possesso dei requisiti professionali, ha facoltà di continuare l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, dopo avere effettuato la comunicazione. Qualora non acquisisca la qualificazione professionale entro il termine prescritto decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Il termine di sei mesi è prorogato dal sindaco, per non più di ulteriori sei mesi, quando il ritardo per l'acquisizione della qualificazione professionale non risulti imputabile all'interessato.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Sono abrogati: la legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, gli articoli 29 e 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23; gli articoli 15, 16 e 22 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34; la lettera a), comma 4, articolo 1 e l'articolo 2, comma 1, primo periodo della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18; il titolo VII, escluso l'articolo 30, della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 16 maggio 1972, n. 30; la legge regionale 22 luglio 1972, n. 44; la legge regionale 24 luglio 1978, n. 19; la legge regionale 4 agosto 1978, n. 31 e la legge regionale 21 luglio 1980, n. 70.

6. E' abrogata, altresì, ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge o con essa incompatibile.

Art. 30.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 dicembre 1999.

CAPODICASA

Assessore regionale per la
cooperazione,

BATTAGLIA il commercio,
l'artigianato e la pesca

Allegato

SETTORI MERCEOLOGICI E RAGGRUPPAMENTI DI PRODOTTI
OMOGENEI AI FINI DEI CORSI PROFESSIONALI E DEL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI

Settore alimentare

I - Tutti i prodotti alimentari nonché articoli per la pulizia della persona e della casa ed articoli in carta per la casa.

Settore non alimentare

II - Prodotti dell'abbigliamento (articoli di vestiario confezionati di qualsiasi tipo e pregio con esclusione degli accessori e della biancheria intima), calzature.

III - Prodotti vari (trattasi di una o più categorie merceologiche non comprese nel raggruppamento II).

Visto: CAPODICASA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti.

Nota all'art. 2, comma 1, lett. c):

La legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, reca "Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche".

Nota all'art. 2, comma 2, lett. a):

La legge 2 aprile 1968, n. 475, reca "Norme riguardanti il servizio farmaceutico".

La legge 8 novembre 1991, n. 362, reca "Norme di riordino del settore farmaceutico".

Nota all'art. 2, comma 2, lett. b):

La legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dispone in materia di organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di

monopolio".

Nota all'art. 2, comma 2, lett. c):

- La legge 27 luglio 1967, n. 622, dispone in materia di "Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli".

Note all'art. 2, comma 2, lett. d):

- La legge 25 marzo 1959, n. 125, reca "Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici".

- La legge 9 febbraio 1963, n. 59, reca "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti".

Note all'art. 2, comma 2, lett. e):

- L'articolo 1 del Regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui", è il seguente: «Agli effetti della legge 8 febbraio 1934, n. 367, si considerano oli minerali sia gli oli minerali greggi, sia i residui della loro distillazione, sia tutte le varie specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed in ciclo di lavorazione. La nomenclatura degli oli minerali è quella stabilita dalla tariffa e dal repertorio doganali.».

- L'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, recante "Provvedimenti straordinari per la ripresa economica", contiene disposizioni finalizzate a disciplinare l'attività relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione.

- Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 dispone in materia di "Razionalizzazione del sistema della distribuzione di carburanti a norma dell'art. 4, comma 4, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Nota all'art. 2, comma 2, lett. f):

- L'articolo 6 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e successive modificazioni, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano", è il seguente:

Nelle more del riordinamento degli enti locali e della istituzione dei liberi consorzi, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione è istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane.

Al fini delle iscrizioni all'albo, nonché delle denunce di modifica o

di cessazione delle imprese interessate, si applicano le disposizioni dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione all'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni previste dalla legislazione regionale in favore delle imprese artigiane.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione nella quale ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al presente articolo. Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili tra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori della disposizione di cui al comma precedente è inflitta, dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire 5 milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».

Nota all'art. 2, comma 2, lett. e):

- L'articolo 106 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, recante "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", è il seguente:

«*Modalità della vendita dei beni mobili.* - Per i beni mobili, compresi i frutti naturali degli immobili, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto, e determinando le modalità relative, sentito ove occorra uno stimatore.

In caso di necessità o di utilità evidente può autorizzare la vendita in massa delle attività mobiliari, in tutto o in parte prescrivendo speciali misure di pubblicità».

Nota all'art. 2, comma 3, lett. a):

- L'articolo 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante "interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia", è il seguente:

«1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione è istituito il Registro speciale degli esercenti l'attività di ottico.

2. Agli effetti del presente articolo esercita l'attività di ottico chiunque svolga attività consistente nell'approntamento e/o commercializzazione dei beni, prodotti e servizi attinenti al settore Ottico.

3. Devono essere iscritti nel registro speciale coloro che intendono

esercitare, sotto qualsiasi forma, l'attività prevista dal comma 1.
4. Sono iscritti d'ufficio coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di ottico in forza della vigente normativa in materia.

5. Le modalità di iscrizione nonché le modalità di svolgimento dell'attività di cui al comma 1 saranno stabilite dal regolamento di esecuzione del presente articolo.

6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è tenuto ad emanare il regolamento di cui al comma 5, sentite le associazioni di categoria e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.».

Nota all'art. 2, comma 3, lett. b):

- L'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni, recante "Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", contiene prescrizioni in materia di autorizzazione alla vendita di giornali e riviste.

Nota all'art. 2, comma 3, lett. c):

- La legge regionale 27 settembre 1995, n. 65, reca "Norme per la tutela e l'incentivazione dell'apicoltura e della bachicoltura".

Nota all'art. 2, comma 3, lett. d):

- La legge regionale 23 maggio 1994, n. 9, reca "Norme per l'esercizio delle attività professionali erboristiche".

Note all'art. 2, comma 4:

- La legge 4 novembre 1965, n. 1213, prevede "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia".

- Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, dispone il "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lett. a, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Nota all'art. 3, commi 1 e 2:

- L'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", è il seguente:

Requisiti di accesso all'attività. - 1. Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.

2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo

quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

6. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

7. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tal fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti.

8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.

9. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività. Possono altresì prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale.

10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale.

11. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo

istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è
soppresso».

Nota all'art. 3, comma 3, lett. c):

- La legge 11 giugno 1971, n. 426, reca: "Disciplina del
commercio".

- Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto ministeriale 4 agosto
1988, n. 375 recante "Norma di esecuzione della legge 11 giugno
1971, n. 426, sulla disciplina del commercio", peraltro abrogato
dall'art. 26 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, era il
seguente:

«Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 del
presente articolo e della presentazione della domanda di esame
alla camera di commercio, le tabelle merceologiche di cui
all'allegato 5 al presente decreto vengono distinte nei seguenti
gruppi omogenei:

- a) tabelle I, VI, VII;
- b) tabelle II, III, IV, V;
- c) tabella VIII;
- d) tabelle IX, X;
- e) tabella XI;
- f) tabella XII;
- g) tabella XIII;
- h) tabella XIV».

Nota all'art. 4, comma 2:

- La legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, disciplina
l'"Addestramento professionale dei lavoratori".

Nota all'art. 5, comma 3, lett. a):

- La legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, reca: «Istituzione della
provincia regionale».

Nota all'art. 5, comma 3, lett. e):

- L'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, recante
"Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e altre norme sul commercio", così come risultante per
effetto della modifica apportata al comma 4 dell'art. 28 della
legge che qui si annota, è il seguente:

«1. In previsione della riforma della normativa relativa alle aree di
sviluppo industriale, agli effetti della applicazione degli articoli 23
e 24 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, le attività di
distribuzione commerciale sono equiparate all'attività di
produzione industriale purché gli esercizi commerciali abbiano un
fatturato annuo pari almeno a lire 1.000 milioni ed almeno cinque
dipendenti.

2. Per distribuzione commerciale si intende l'acquisto all'in-grosso

di beni di consumo, anche durevoli, al fine della successiva vendita al dettaglio anche previa trasformazione o manipolazione dei beni stessi.

3. Le aree destinate alle suddette attività non possono superare il 10 per cento della superficie complessiva di ciascuna area di sviluppo industriale.

4. In sede di prima applicazione, gli originari assegnatari o i soggetti che da questi o da loro aventi causa abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto hanno diritto, su istanza, anche a prescindere dai requisiti di cui al comma 1, alla riconferma o al mantenimento dell'assegnazione del lotto, a condizione che alla data del 23 aprile 1995, abbiano svolto già tali attività commerciali; anche ove sia intervenuto provvedimento di revoca. Questi saranno tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa in favore del comune ove insiste l'area di sviluppo industriale pari agli oneri di urbanizzazione per insediamenti commerciali applicati nel comune ove insiste l'immobile».

Nota all'art. 6, comma 1:

— L'articolo 22 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, recante "Provvedimenti per la razionalizzazione della rete distributiva in Sicilia", è il seguente:

«L'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 37, è sostituito con il seguente: "E' istituito l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, un Comitato consultivo per il commercio"».

Nota all'art. 7, comma 5:

— L'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, recante "Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio", è il seguente:

«*Servizi sostitutivi di mensa.* - 1. Per i servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994, devono intendersi le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nonché le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate da mense aziendali, interaziendali, pasticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e dagli esercizi commerciali muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 per la vendita dei generi compresi nella tabella I dell'allegato 5 al decreto 4 agosto 1988, n. 375, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per la produzione, preparazione e vendita al

pubblico di generi alimentari, anche su area pubblica, e operate dietro commesse di imprese che forniscono servizi sostitutivi di mensa aziendale».

Nota all'art. 8, comma 4:

- La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, reca: "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa".

Nota all'art. 8, comma 6:

- L'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, abrogata dall'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, era il seguente:

«Apertura, trasferimento ed ampliamento degli esercizi di vendita.

- L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi già esistenti mediante l'acquisizione di nuovi locali di vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.

L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con l'osservanza dei criteri stabiliti dal piano. E' soggetto alla sola comunicazione al sindaco

l'ampliamento che non eccede il 20 per cento della superficie di vendita originaria dell'esercizio per una sola volta, applicandosi alle nuove superfici o ai nuovi volumi le contribuzioni o gli oneri previsti dalle leggi vigenti.

L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione ed all'uso dei vari edifici nelle zone urbane, è negata solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio esistente risultino in contrasto con le disposizioni del piano e della presente legge».

Nota all'art. 11, comma 4:

- Vedi nota all'art. 8, comma 6.

Nota all'art. 12, comma 1:

- Il terzo comma dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante "Ordinamento delle autonomie locali", è il seguente:

«Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti».

Nota all'art. 13, comma 4:

- Vedi nota all'art. 12, comma 1.

Nota all'art. 16:

- La legge regionale 25 marzo 1986, n. 9, reca "Norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazioni".

Nota all'art. 17, comma 4:

- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

Nota all'art. 18, comma 3:

- La legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, reca "Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche".

Nota all'art. 19, comma 6:

- L'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", è il seguente:

«Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore.

La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intramettitore.

Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.

La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.

E' ammessa la rappresentanza».

Nota all'art. 19, comma 7 e all'art. 20, comma 9:

- Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, reca: "Attenzione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali".

Nota all'art. 22, comma 7:

- Gli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale", sono i seguenti:

«**Obbligo del rapporto.** - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione

stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349 sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente».

«Ordinanza-ingiunzione. - Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono

obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.».

Nota all'art. 23, commi 2 e 3:

Gli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, abrogata dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, erano i seguenti:

«Nulla osta regionale per esercizi con più di 400 metri quadrati in comuni con meno di 10 mila abitanti. - Nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti l'autorizzazione all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo con superficie maggiore di quattrocento metri quadrati è subordinata al nulla osta della Giunta regionale sentito il parere della commissione di cui all'articolo 17».

«Nulla osta regionale per grandi strutture di vendita». - Autorizzazione all'apertura di centri commerciali al dettaglio e di punti vendita che per dimensioni e collocazione geografica sono destinati a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale, è subordinata al nulla osta della Giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 17, quando la

superficie di vendita è superiore ai millecinquecento metri quadrati, esclusi magazzini e depositi.

Il nulla osta della Giunta regionale di cui al precedente ed al presente articolo può essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 12».

Nota all'art. 24, comma 1, lett. a) e b):

- L'articolo 14 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, così come modificata dalla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota, risulta il seguente:

«1. Costituisce condizione di concessione del posteggio l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti. Chi non rispetti tale obbligo è punito con la sanzione di cui all'articolo 20, comma 2, e in caso di recidiva con la sospensione della concessione *sino a trenta giorni per i titolari di autorizzazione di tipo a), e fino a trenta giorni, limitatamente al mercato in cui si è verificata l'infrazione, per i titolari di autorizzazione di tipo b)*; sono esentati dall'obbligo di rimozione degli ingombri coloro che esercitano la vendita di ghiaccio e di prodotti ittici nei mercati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), tranne che non ostino motivate esigenze di pubblico interesse. In tale ipotesi il comune provvede, sentita la Commissione di mercato, a destinare appositi locali o aree ricadenti nell'ambito del mercato o nelle immediate vicinanze, ove custodire detti ingombri.

2. L'operatore che non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare decade dalla concessione. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il periodo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto, secondo il rapporto di un quarto.

3. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività *limitatamente al mercato in cui si è commessa l'infrazione*».

Nota all'art. 24, comma 3:

Il comma 5 dell'articolo 2, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, è il seguente:

«L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite».

Nota all'art. 25:

La legge 5 agosto 1981, n. 416, reca: «Disciplina delle imprese elettriche e provvidenze per l'edilizia».

- L'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, recante: «Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica», prevede la sperimentazione di nuove forme di vendita dei giornali.

Nota all'art. 26:

- L'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 è il seguente:

«*Centri di assistenza tecnica.*» - 1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati dalla regione all'esercizio delle attività previste nello statuto con modalità da definirsi con apposito provvedimento e sono finanziabili con il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n.266.

2. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.

3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti».

Nota all'art. 29, comma 5:

- Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n.18, per effetto delle abrogazioni apportate dal comma che qui si annota, risultano i seguenti:

Art. 1

«1. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. Viene definito uso quotidiano

per tutta la settimana l'utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana;

b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;

c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

3. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1.

4. Ai fini della presente legge:

a) *(abrogata)*.

b) per "aree pubbliche" si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) per "posteggio" si intende la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività;

d) per "somministrazione di alimenti e bevande" si intende la vendita di tali prodotti effettuati unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati;

e) per "fiera locale" o "mercato locale" o "fiera" o "mercato" si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l'attività;

f) per "fiere-mercato" o "sagre" si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe;

g) per "numero di presenze" in una fiera o mercato o area demaniale marittima si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale fiera o mercato o area, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

h) per "vendita a domicilio" si intende la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di cura o di intrattenimento e svago o di consumo di alimenti e bevande;

i) per "settore merceologico" si intende l'insieme dei prodotti o alimentari (settore alimentare) o non alimentare (settore non alimentare) o degli uni e degli altri (settore misto);

l) per "specializzazioni merceologiche" si intendono le tabelle merceologiche stabilite ai sensi dell'articolo 37 della legge 11

giugno 1971, n. 426, o categorie di prodotti;

m) per UPICA si intende l'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio, dell'artigianato;

n) per "camera" si intende la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competente per territorio».

Art. 2

1. (Abrogato). Per coloro che già sono titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante si prescinde dal requisito del titolo di studio.

2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) è efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal sindaco, sentita la Commissione di cui all'articolo 7.

3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) è rilasciata, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, dal sindaco del comune dove il richiedente intende esercitare l'attività.

4. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 ed è rilasciata dal sindaco del comune di residenza del richiedente. Per i residenti fuori dalla Sicilia l'autorizzazione è rilasciata dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

5. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite.

6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita alla vendita degli stessi. Se il richiedente è iscritto nel registro per la somministrazione, l'autorizzazione abilita anche all'esercizio di tale attività.

7. Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.

8. L'esercizio dell'attività di cui al comma 4, nei comuni diversi da quello di residenza, è subordinato al nulla osta dei comuni medesimi. Il nulla osta può essere negato soltanto per i motivi indicati all'articolo 8, comma 3.

9. I pareri della Commissione comunale previsti dai commi 2, 3 e 4 si intendono favorevolmente resi decorsi 30 giorni dalla data di inserimento delle rispettive istanze all'ordine del giorno della

Commissione medesima.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 909

"Disciplina del commercio".

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca il 12 aprile 1999.

D.D.L. n. 920

"Disciplina del commercio".

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Beninati il 14 maggio 1999.

D.D.L. n. 830

"Nuova disciplina del commercio in Sicilia".

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres l'11 novembre 1998.

D.D.L. n. 706

"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio".

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Cipriani il 28 maggio 1998.

Tramessi rispettivamente alla Commissione "Attività produttive" (III) il 23 aprile 1999, il 26 maggio 1999, il 18 aprile 1998 e il 9 giugno 1998.

Abbinati nella seduta n. 137 del 22 giugno 1999 ed esaminati in Commissione nelle sedute nn. 138, 139 e 140 del 20 luglio 1999.

Esitato per l'Aula testo coordinato nella seduta n. 140 del 20 luglio 1999.

Relatore: Fleres.

Discusso ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 275 del 23 novembre 1999.

(99.49.2282)

[Torna al Sommario](#)

DECRETO PRESIDENZIALE 13 agosto 1999.

Determinazione dei criteri per l'istituzione dei centri di servizio per il volontariato.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

DECRETO PRESIDENZIALE 11 luglio 2000.

Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e, in particolare, l'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, con il quale si dispone che il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentiti i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, dei lavoratori del settore e delle associazioni dei consumatori più rappresentative a livello regionale, emana direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e fissa i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale;

Preso atto del parere favorevolmente espresso dalle organizzazioni e dalle associazioni di cui all'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 28/99, nelle riunioni del 14 e del 29 giugno 2000;

Sulla proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

Considerato che occorre provvedere nel merito;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni descritte in premessa, sono emanate le direttive e gli indirizzi di programmazione commerciale e sono fissati i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2

Fanno, altresì, parte integrante del presente decreto gli allegati:
2. codici ATECO rilevanti ai fini di quanto stabilito dagli articoli 7 e

11 del presente provvedimento; 3, delibera tipo relativa ai criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 28; e 4, norme sul procedimento relativo al rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 11 luglio 2000.

CAPODICASA
BATTAGLIA

Allegato n. 1

DIRETTIVE E INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE
E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA COMMERCIALE
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1999,
N. 28 DI RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente provvedimento, adottato in attuazione della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, disciplina le modalità di programmazione della rete distributiva. La programmazione della rete distributiva si attiene ai criteri e agli obiettivi stabiliti dall'articolo 5, comma 1, della stessa legge regionale, e, in particolare, alle seguenti finalità:

- a) favorire la realizzazione di una rete distributiva efficiente, adeguatamente collegata con le altre funzioni di servizio al consumatore;
- b) assicurare, nell'individuare i limiti di presenza delle medie e grandi strutture di vendita, il rispetto della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse forme distributive e

- la pluralità delle insegne;
- c) rendere compatibile l'impatto dei grandi insediamenti commerciali sul territorio con particolare riguardo alle caratteristiche della mobilità e del traffico e al controllo dell'inquinamento;
 - d) valorizzare le potenzialità delle attività commerciali ai fini della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare relativamente ad aree degradate;
 - e) preservare i centri storici, mantenendone le caratteristiche morfologiche e tutelandone il patrimonio artistico e ambientale;
 - f) salvaguardare la presenza di un'offerta commerciale nei piccoli Comuni montani e rurali e nelle isole;
 - g) favorire il recupero di piccole e medie imprese, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali;
 - h) riconoscere priorità alle domande di aperture, ampliamento e trasferimento di medie e grandi strutture di vendita che prevedano la concentrazione di preesistenti esercizi commerciali con l'impegno di assumerne il personale.

Art. 2

Programmazione urbanistica comunale

1. Per quanto di competenza dei Comuni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi devono individuare:

- a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, le aree in cui possono essere consentiti gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
- b) le aree da destinare a mercati su aree pubbliche di tipo giornaliero, periodico o fisso;
- c) i limiti cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali, ambientali e dell'arredo urbano, nonché i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
- d) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle medie e grandi strutture di vendita.

2. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali deve avvenire, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, con l'approvazione di apposite varianti da adottare e trasmettere,

entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione delle direttive regionali, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, tranne il caso in cui gli strumenti urbanistici siano stati semplicemente adottati, per i quali i Comuni, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della citata legge regionale, devono provvedere all'adeguamento con apposite deliberazioni consiliari di modifica, da trasmettere al predetto Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione delle direttive regionali.

3. Nell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi i Comuni devono operare attenendosi ai criteri di programmazione urbanistica di cui al Titolo III del presente provvedimento, con particolare riferimento agli indirizzi per l'insediamento delle attività commerciali riferiti ai diversi ambiti territoriali contenuti nell'articolo 12 ed alle indicazioni metodologiche contenute nell'articolo 15.

4. Al fine di facilitare gli adempimenti previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, vengono allegate due delibere-tipo relative rispettivamente ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le relative norme sul procedimento. (Vedi Allegati n. 2 e 3)

Art. 3

Definizione della superficie di vendita e delle tipologie degli esercizi commerciali

1. I Comuni, nei propri strumenti urbanistici e nei regolamenti, articolano le indicazioni e le norme relative alle attività di commercio al dettaglio in sede fissa con riferimento alle tipologie di esercizi commerciali ed ai settori merceologici definiti nell'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, nonché alle specificazioni contenute nel presente provvedimento.

2. I settori e raggruppamenti merceologici sono i seguenti:

a) Settore alimentare

III - Tutti i prodotti alimentari nonché articoli per la pulizia della persona e della casa ed articoli in carta per la casa;

b) Settore non alimentare

III - Prodotti dell'abbigliamento (articoli di vestiario confezionati di qualsiasi tipo e pregio con esclusione degli accessori e della biancheria intima), calzature;

III - Prodotti vari (trattasi di una o più categorie merceologiche non comprese nel raggruppamento II).

3. Le tipologie fondamentali di esercizi commerciali, in termini di classi dimensionali sono le seguenti:

a) esercizi di vicinato: gli esercizi di piccola dimensione aventi superficie di vendita non superiore a 100 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 150 mq. nei Comuni con popolazione residente compresa tra 10.000 e 100.000 abitanti; non superiore a 200 mq. nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

b) medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie compresa tra 101 e 600 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; compresa tra 151 e 1.000 mq. nei Comuni con popolazione residente compresa tra 10.000 e 100.000 abitanti; con superficie compresa tra 201 e 1.500 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti;

c) grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti definiti per le medie strutture di vendita a seconda delle classi demografiche dei Comuni.

4. I Comuni, ai fini dell'adeguamento dei propri strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, articolano le norme relative alle grandi strutture di vendita di cui alla lettera c) del precedente comma 3 in relazione alla seguente ulteriore specificazione in classi dimensionali:

a) grandi strutture di vendita di livello inferiore: gli esercizi commerciali aventi una superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di cui alla lettera b) del punto 1.3, fino a 5.000 mq.;

b) grandi strutture di vendita di livello superiore: gli esercizi commerciali aventi una superficie di vendita superiore a 5.000 mq.

5. Per popolazione residente si intende quella risultante dal dato anagrafico riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e simili. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, e altri servizi per i quali non è previsto l'ingresso dei clienti (se non accompagnati da personale addetto alle vendite), nonché gli spazi di "avancassa".

Art. 4

Definizione di centro commerciale

1. Si definisce centro commerciale un insieme di diversi esercizi di vendita al dettaglio progettati e realizzati unitariamente, inseriti in una struttura edilizia fisicamente continua a destinazione specifica, che condividono strutture e infrastrutture comuni gestite unitariamente. I centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.).

2. Rientrano nella definizione di centro commerciale i Factory Outlet Centre, ovvero i centri commerciali costituiti da punti di vendita gestiti direttamente o indirettamente da produttori di beni che vi localizzano propri punti di vendita.

3. Vengono assimilati ai centri commerciali, ai fini delle procedure di programmazione di cui al Titolo II del presente provvedimento, anche le "aree commerciali integrate" o "parchi commerciali", vale a dire aree connotate dalla compresenza di più strutture commerciali e di servizio fisicamente separate, ma dotate di infrastrutture comuni e costituenti un unico polo di offerta.

4. Negli strumenti urbanistici e ai fini dei criteri di cui al Titolo III del presente provvedimento si definisce area commerciale integrata o parco commerciale un'area di norma interessante almeno due ettari di superficie territoriale, specialmente dedicata alle attività commerciali al dettaglio, all'interno della quale esista o venga progettata una pluralità di edifici per strutture commerciali, per attività paracommerciali, per attività ricreative ed altri servizi complementari.

L'area commerciale integrata deve comprendere più strutture di medie e/o grandi dimensioni. Essa è configurabile come complesso organico quanto a fruibilità per gli utenti e dotata di servizi esterni comuni (quali parcheggi, percorsi pedonali, parchi gioco per ragazzi e simili), ma costituita da più unità edilizie autonome realizzate o da realizzarsi anche in tempi diversi. L'area commerciale integrata viene definita di livello superiore se comprende grandi strutture di vendita di livello superiore e comunque se la sua superficie territoriale totale supera i 5 ettari.

5. Si individuano 4 tipi di centro commerciale:

- a) mercato coperto: aggregazione di almeno 4 esercizi di vicinato all'interno di una struttura comune;
- b) centro commerciale locale urbano: è costituito da almeno 6 esercizi di vendita e ha una superficie di vendita complessiva

inferiore a 2.500 mq. All'interno del centro commerciale è possibile localizzare anche attività di servizio;

c) medio centro commerciale: è costituito da almeno 8 esercizi di vendita e ha una superficie di vendita complessiva compresa tra 2.500 e 5.000 mq. All'interno del centro commerciale è possibile localizzare anche attività di servizio;

d) grande centro commerciale: è costituito da almeno 8 esercizi di vendita e ha una superficie di vendita complessiva superiore a 5.000 mq. La quota di superficie dei punti di vendita di piccole dimensioni (equiparabili a esercizi di vicinato) non può essere inferiore al 30% del totale della superficie di vendita del centro commerciale. All'interno del centro commerciale è possibile localizzare anche attività di servizio.

6. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

7. Al fine di favorire i fenomeni di riagggregazione e di modernizzazione del commercio tradizionale i Comuni individuano aree destinate alla realizzazione di mercati coperti e di centri commerciali urbani.

8. Per quanto riguarda le norme sulle procedure autorizzative, i centri commerciali sono equiparati a singoli esercizi aventi una superficie di vendita pari alla loro superficie di vendita complessiva; analoga equiparazione è stabilita per i requisiti urbanistici, salvo diverse specifiche disposizioni contenute nei punti successivi.

Art. 5

Altre definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento, si intendono:

a) per legge regionale, la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, "Riforma della disciplina del commercio", in attuazione della quale viene emanato il presente provvedimento;

b) per conferenza di servizi: una conferenza tra pubbliche amministrazioni, indetta allo scopo di effettuare, con la consultazione anche delle imprese del commercio, delle organizzazioni dei lavoratori del commercio e delle associazioni dei consumatori, l'esame delle istanze per il rilascio delle autorizzazioni amministrative riferite alla grande distribuzione, attraverso un'analisi contestuale delle procedure di competenza del Comune, della regione, della provincia regionale e della Camera di commercio, che si conclude con le deliberazioni

previste dall'art. 9, comma 3, della legge regionale, costituenti il necessario presupposto dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge regionale.

Titolo II PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA E ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 6

Studi di impatto per le grandi superfici di vendita

1. Il rilascio di autorizzazioni per grandi strutture di vendita è subordinato alla redazione di uno studio di impatto che fornisce tutti i riferimenti conoscitivi necessari per la valutazione effettuata in sede di conferenza di servizi.
2. Gli studi di impatto costituiscono il documento base per la verifica della congruità delle iniziative commerciali proposte con i criteri stabiliti dell'articolo 5, comma 1 e 3, della legge regionale, e dovranno essere allegati all'istanza di autorizzazione per l'esercizio di grandi strutture di vendita presentata al Comune competente per territorio.
3. Per le grandi strutture di vendita al di sotto dei 2.500 mq. di superficie di vendita gli studi di impatto possono essere redatti secondo le modalità semplificate di cui al successivo articolo 8.
4. Per le grandi strutture di vendita collocate all'interno dei centri storici o in altre aree urbane a forte vocazione commerciale che i Comuni abbiano individuato come tali, gli studi di impatto dovranno essere redatti secondo le modalità di cui al successivo articolo 9.
5. Gli ampliamenti e trasferimenti di grandi strutture di vendita, con eccezione di quanto stabilito dall'articolo 11, sono assimilati a nuove aperture e necessitano di un'autorizzazione secondo le modalità stabilite nel presente provvedimento.
6. I centri commerciali, così come definiti dall'articolo 4 del presente provvedimento, qualora la somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali che in essi operano superi la soglia che definisce una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione secondo le modalità definite dal presente provvedimento. L'autorizzazione è unica, relativa al complesso degli esercizi che operano nel centro commerciale.

Art. 7

Contenuti degli studi di impatto

1. Gli studi di impatto devono avere i seguenti contenuti.

a) Caratteristiche dell'iniziativa

Devono essere fornite le seguenti indicazioni:

- se l'autorizzazione richiesta riguarda un singolo punto di vendita o un insieme di punti di vendita che configurano un centro commerciale ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge regionale, e dall'articolo 4 del presente provvedimento;

- la superficie di vendita dell'esercizio/i;

- l'orientamento merceologico dell'esercizio/i, specificando, oltre ad alimentare e non alimentare, le eventuali specializzazioni merceologiche secondo lo schema ATECO 91 (Allegato 1) sulla base del criterio di prevalenza. Nel caso di centri commerciali, relativamente agli esercizi commerciali singolarmente inferiori alla soglia della media struttura di vendita, è sufficiente l'indicazione del mix di specializzazioni previste dal progetto.

b) Bacino di attrazione

Va individuato il bacino di attrazione dell'iniziativa commerciale, specificando per gli esercizi alimentari e misti le tre isocrone corrispondenti a 10, 20 e 30 minuti auto e per quelli non alimentari le tre isocrone corrispondenti a 20, 30 e 40 minuti auto, o corrispondenti ad altre soglie che il proponente ritiene, motivandolo, meglio rappresentare il particolare orientamento merceologico dell'iniziativa commerciale. Le modalità utilizzate per il computo delle isocrone devono essere rese esplicite nello studio di impatto. Ai fini della determinazione del bacino di attrazione per le valutazioni di cui alle lettere e), f), g), h), i) del presente articolo, va fatto riferimento ai Comuni interni alla isocrona di 30 minuti, esclusi quelli per i quali i residenti interni a tale isocrona costituiscono meno del 10% del totale comunale.

c) Spesa attratta

Va indicato, per ciascuna delle aree corrispondenti alle due isocrone in cui è suddiviso il bacino di attrazione di cui alla lettera b) del presente comma e a quella residua, il volume di spesa che si prevede venga attratto dalla nuova iniziativa.

d) Conto economico semplificato

Ai fini di una valutazione di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale, va presentato un conto economico semplificato dell'iniziativa, riferito alle condizioni ipotizzate quando essa sia entrata a regime. Vanno evidenziati: il volume di vendite al netto Iva; il margine lordo; il costo del personale; i costi di affitto, eventualmente imputati se l'immobile è di

proprietà. Per le aree degli insediamenti storici, si applica quanto stabilito all'articolo 12, comma 4.

e) Implicazioni urbanistiche generali

Lo studio di impatto dovrà specificare se l'iniziativa proposta si inserisce in uno degli ambiti territoriali previsti dalle lettere a), aree metropolitane, b), sistemi comunali integrati, e), aree di sviluppo industriale definiti dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale. Nel caso delle aree metropolitane valgono gli indirizzi di cui all'articolo 12, comma 4. Per l'individuazione dei sistemi comunali integrati vale quanto stabilito alla precedente lettera b). Nel caso di inserimento dell'iniziativa in un centro storico, si applica quanto stabilito dal successivo articolo 9. In merito, devono inoltre essere fornite le seguenti indicazioni:

- raccordo dell'iniziativa con gli obiettivi di organizzazione spaziale del comune/area metropolitana/sistema comunale integrato, evidenziando se e come l'iniziativa commerciale proposta contribuisce a raggiungerli; in particolare, andrà fatto riferimento all'attuale struttura della mobilità, a eventuali effetti di ripolarizzazione indotti dall'iniziativa e alle previsioni di investimento pubblico nella rete viaria;

- contributo dell'iniziativa a progetti di recupero/riorganizzazione dell'area di insediamento e/o di edifici di pregio architettonico;

- collegamento dell'iniziativa con la realizzazione di altre strutture di servizio per l'area interessata;

- nel caso di insediamenti nelle aree di sviluppo industriale di cui all'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, rispetto dei vincoli di utilizzo commerciale per tali aree e di quanto previsto dal successivo articolo 12, comma 6.

f) Impatto sul traffico

Oltre a quanto stabilito alla lettera precedente, per poter valutare eventuali effetti di congestione o di decongestione, il proponente deve attenersi alle indicazioni di carattere metodologico relative alle verifiche di impatto sulla viabilità di cui al successivo articolo 17.

g) Impatto ambientale

Oltre al rispetto delle norme vigenti in materia ambientale, andranno evidenziate le iniziative prese per l'inserimento armonico della struttura edilizia dell'iniziativa commerciale nel contesto ambientale di insediamento, quali il rispetto di elementi architettonici caratteristici, l'interramento dei parcheggi, le alberature.

h) Impatto commerciale

Le indicazioni fornite nello studio di impatto dovranno avere i seguenti contenuti:

- per ottemperare agli obiettivi stabiliti all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale, il proponente deve presentare una valutazione sull'impatto della nuova iniziativa sul tessuto commerciale esistente. Tale valutazione dovrà riguardare distintamente le quote di venduto che la nuova iniziativa sottrae alle medie e grandi strutture di vendita esistenti e agli esercizi di vicinato, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere e), f), g), della legge regionale;
- nel caso in cui il proponente già disponga di medie e grandi strutture di vendita operanti nello stesso comparto (alimentare e non alimentare) con la medesima insegna, in proprietà o collegata alla stessa centrale d'acquisto, nell'area definita dall'isocrona corrispondente a 30 minuti auto, va stimata la quota di mercato congiunta, eventualmente computando nella stima di mercato le vendite degli altri esercizi commerciali per la parte di vendite relativa all'area di sovrapposizione dei due bacini di mercato. La quota di mercato deve essere riferita a tutta la rete commerciale, includendo quindi esercizi di vicinato e medie e grandi strutture di vendita, con la medesima specializzazione merceologica secondo quanto stabilito dal precedente comma 1, lettera a). Se tale quota supera un terzo del totale, la nuova iniziativa commerciale non potrà essere autorizzata; nel caso dei centri commerciali, la presente verifica va effettuata relativamente a tutti gli esercizi commerciali singolarmente superiori alla soglia di una media struttura di vendita;
- eventuale concentrazione di preesistenti strutture di vendita.

1) Impatto occupazionale

Lo studio di impatto deve contenere una valutazione del saldo netto occupazionale che l'iniziativa commerciale presumibilmente avrà. Nella valutazione andranno considerati sia gli effetti diretti positivi, nuovi posti di lavoro, e negativi, posti di lavoro persi da altri esercizi commerciali, sia quelli indiretti. In questo secondo caso andrà valutata l'entità dell'attivazione di occupazione in aziende terze (ad esempio, imprese di pulizia, imprese di vigilanza, ecc.) e gli eventuali effetti occupazionali conseguenti alla sostituzione di fornitori locali con fornitori localizzati in altre Regioni o paesi. Se la nuova iniziativa commerciale nasce per concentrazione di preesistenti strutture di vendita, va indicata l'eventuale assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente di tali strutture.

Art. 8

Studi di impatto semplificati

1. Per le grandi strutture di vendita al di sotto dei 2.500 mq. di superficie di vendita gli studi di impatto possono essere redatti secondo le modalità semplificate indicate di seguito.

a) Caratteristiche dell'iniziativa

Vale quanto stabilito al precedente articolo 7, lettera a).

b) Bacino di attrazione

Va indicato il bacino di attrazione dell'iniziativa commerciale relativamente all'isocrona corrispondente a 15 minuti auto per l'alimentare e a 30 minuti auto per il non alimentare. Le modalità utilizzate per il computo dell'isocrona devono essere rese esplicite. Ai fini della determinazione del bacino di attrazione per le valutazioni di cui alle lettere e), f), g), h), i) del presente articolo, va fatto riferimento ai Comuni interni alla isocrona di 15 minuti, alimentare, o 30 minuti, non alimentare, esclusi quelli per i quali i residenti interni a tale isocrona costituiscono meno del 10% del totale comunale.

c) Spesa attratta

Va indicato, per l'area interna all'isocrona di cui alla lettera precedente, il volume di spesa che si prevede venga attratto dalla nuova iniziativa.

d) Conto economico semplificato

Vale quanto stabilito al precedente articolo 7, lettera d).

e) Implicazioni urbanistiche generali

Vale quanto stabilito al precedente articolo 7, lettera e).

f) Impatto sul traffico

Il proponente deve fornire una stima dei flussi di traffico veicolare generati dalla clientela e di quelli sostituiti, in modo da poter valutare eventuali effetti di congestione o di decongestione. Anche in questo caso il proponente deve attenersi alle indicazioni metodologiche per le verifiche di impatto sulla viabilità di cui al successivo articolo 17.

g) Impatto ambientale

Vale quanto stabilito al precedente articolo 7, lettera g).

h) Impatto commerciale

Deve essere stimata la quota di venduto che la nuova iniziativa sottrae agli esercizi di vicinato, così come definiti dall'articolo 2, Comma 1, lettera e), della legge regionale; vale per il resto quanto stabilito al precedente articolo 7, lettera h), con riferimento all'area corrispondente all'isocrona di 15 minuti auto, alimentare, o 30 minuti, non alimentare.

i) Impatto occupazionale

Vale quanto stabilito al precedente articolo 7, lettera i).

Art. 9

Studi di impatto per grandi strutture di vendita ubicate nei centri storici o in altre aree urbane a forte vocazione commerciale

1. Per le grandi strutture di vendita collocate all'interno dei centri storici o in altre aree urbane a forte vocazione commerciale che i Comuni abbiano individuato come tali, gli studi di impatto dovranno essere redatti secondo le modalità indicate di seguito.

a) Caratteristiche dell'iniziativa

Vale quanto stabilito al precedente articolo 7, lettera a).

b) Conto economico semplificato

Vale quanto stabilito al precedente articolo 7, lettera d).

c) Implicazioni urbanistiche generali

Devono essere fornite le seguenti indicazioni:

- raccordo dell'iniziativa con gli obiettivi di rivitalizzazione del centro storico o dell'area di insediamento, evidenziando il ruolo assegnato all'iniziativa;
- contributo dell'iniziativa a progetti di recupero/riorganizzazione del centro storico o dell'area di insediamento e/o di edifici di pregio architettonico;
- collegamento dell'iniziativa con la realizzazione di altre strutture di servizio per il centro storico o per l'area interessata.

d) Impatto sul traffico. Il proponente deve fornire una valutazione in merito all'eventuale traffico veicolare autonomamente attratto e alla sua compatibilità con le strutture di parcheggio esistenti o in programma a servizio del centro storico o dell'area di insediamento.

e) Impatto ambientale

Oltre al rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e dei vincoli esistenti per la protezione delle caratteristiche morfologiche e del patrimonio artistico del centro storico o dell'area di insediamento, andranno evidenziate le iniziative prese per migliorare l'inserimento armonico della struttura edilizia dell'iniziativa commerciale nel contesto ambientale circostante, quali l'adozione di soluzioni architettoniche specifiche, la predisposizione di elementi di arredo o di altre iniziative che contribuiscano a valorizzare tale contesto.

f) Impatto commerciale

Deve essere illustrato il contributo complessivo che la nuova iniziativa commerciale dà al rilancio del restante tessuto commerciale del centro storico o dell'area di insediamento, a prescindere da eventuali effetti di sottrazione di vendite relativi a

singoli esercizi commerciali esistenti. Vale per il resto quanto stabilito al precedente articolo 7, lettera h), con riferimento all'area del centro storico o ad altre aree urbane a forte vocazione commerciale che i Comuni abbiano individuato come tali.

g) Impatto occupazionale

Vale quanto stabilito al precedente articolo 7, lettera i).

Art. 10

Criteri di valutazione degli studi di impatto da parte delle conferenze di servizi ai fini del rilascio dell'autorizzazione

Le conferenze di servizi, una volta verificato che le istanze di autorizzazione rispettino le norme e gli standard urbanistici che ad esse si applicano, esaminano gli studi di impatto presentati e su questa base decide in merito al rilascio delle relative autorizzazioni. Ai fini della concessione dell'autorizzazione, la valutazione viene fatta in rapporto alle finalità espresse dalla legge regionale, articolo 5, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

Nell'esame degli studi di impatto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le conferenze di servizi si attengono alle seguenti linee guida:

a) verificano preventivamente la congruenza di quanto alle lettere b) (bacino di attrazione), c) (spesa attratta), d) (conto economico semplificato) dell'articolo 7 o 8 o alla lettera b) dell'articolo 9 del presente provvedimento, a seconda dei casi. Ove emergano incongruenze o stime palesemente non corrispondenti alla realtà, la conferenza di servizi può rifiutare la richiesta di autorizzazione o chiedere la ripresentazione dell'istanza con una revisione delle valutazioni presentate;

b) esprimono un giudizio motivato in merito a ciascun impatto dell'iniziativa commerciale di cui alle lettere e), f), g), h), i) dell'articolo 7 del presente provvedimento e, con le modifiche del caso, dei relativi impatti per quanto previsto agli articolo 8 e 9 del presente provvedimento.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, sulla base del giudizio motivato di cui alla lettera b) del comma precedente, costituiscono elementi di valutazione positivi:

a) implicazioni urbanistiche generali: il raccordo dell'iniziativa con gli obiettivi di sviluppo e di organizzazione spaziale definiti dal comune/area metropolitana/sistema comunale integrato e con le eventuali iniziative di investimento pubblico nella rete viaria; il contributo al recupero/riorganizzazione dell'area di insediamento

e/o di edifici di pregio architettonico; l'inserimento in un più ampio progetto di realizzazione di altre strutture di servizio per l'area interessata;

b) impatto sul traffico: un impatto netto sul traffico veicolare dalla clientela e dalle merci, ovvero tenuto conto sia dei flussi di traffico generati sia di quelli sostituiti, positivo e/o un contributo alla decongestione del traffico su altre aree;

c) impatto ambientale: la struttura commerciale non genera inquinamento addizionale e/o la struttura edilizia dell'iniziativa si inserisce in modo armonico nel contesto ambientale di insediamento e/o prevede la realizzazione di opere e sistemazioni dell'area circostante che contribuiscono al miglioramento dell'ambiente;

d) impatto commerciale: la nuova struttura non compromette la varietà di tipologie di vendita presenti nell'area di riferimento, non porta a concentrazioni in capo a singole insegne che possano generare situazioni di natura monopolistica e/o concentra preesistenti strutture di vendita;

e) impatto occupazionale: la nuova struttura comporta il reimpiego di personale dipendente di preesistenti strutture di vendita e ha un impatto occupazionale, diretto e indiretto, positivo o, se negativo, non tale da influenzare in modo sensibile gli equilibri del mercato del lavoro a livello locale.

4. Per consentire alla rete di vendita esistente un adeguamento progressivo alle condizioni concorrenziali determinate dalle nuove norme sull'apertura di grandi strutture di vendita, per il periodo di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale (30 mesi dall'entrata in vigore della legge) le conferenze di servizi potranno autorizzare nuove grandi strutture di vendita nei limiti stabiliti di seguito.

a) grandi strutture di vendita despecializzate a base alimentare (supermercati e ipermercati). Con riferimento al bacino di attrazione definito dalle isocrone di cui agli artt. 7, comma 1, lettera b), e 8, comma 1, lettera b), del presente provvedimento, per il periodo più sopra stabilito, non potrà essere autorizzata una superficie in eccesso ai limiti determinati nel modo seguente:

se la dotazione di superficie di vendita per 1000 abitanti di esercizi con superficie di vendita superiore a 400 mq (supermercati e ipermercati), al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento, è superiore a 100 mq di vendita per 1000 abitanti, parametro che approssima l'attuale presenza media di supermercati e ipermercati nella Regione siciliana, il limite è pari al 40% di tale dotazione;

Se la dotazione di superficie di vendita per 1000 abitanti di

esercizi con superficie di vendita superiore a 400 mq (supermercati e ipermercati), al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento, è inferiore a 100 mq di vendita per 1000 abitanti, il limite è dato dalla somma della differenza tra 100 mq di vendita per 1000 abitanti e la dotazione attuale più 40 metri per 1000 abitanti.

Nel computo della dotazione attuale e dei limiti di sviluppo determinati come sopra vanno incluse le superfici di esercizi autorizzati, ma non ancora realizzati;

b) grandi strutture di vendita specializzate in articoli di abbigliamento e calzature (raggruppamento II individuato dall'allegato alla legge regionale, ovvero specializzazioni di cui ai codici ATECO 52.42 e 52.43). Con riferimento al bacino di attrazione definito dalle isocrone di cui agli artt. 9, comma 1, lettera b), e 10, comma 1, lettera b), del presente provvedimento, per il periodo più sopra stabilito, non potrà essere autorizzata una superficie che ecceda una quota del 30% di quelle in essere all'entrata in vigore del presente provvedimento. La determinazione di tale quota verrà fatta nel modo seguente:

- andrà rilevato il numero totale di punti vendita con la specializzazione di cui sopra sulla base delle autorizzazioni risultanti presso le amministrazioni comunali interessate dal bacino di attrazione della nuova grande struttura di vendita, bacino determinato secondo le modalità definite dai precedenti artt. 9 e 10;

- il numero di punti vendita rilevato andrà moltiplicato per una superficie media standard di 60 mq;

- la superficie totale così ottenuta andrà rapportata a quella della nuova grande superficie di vendita, verificando che quest'ultima non ecceda il limite del 30% della prima;

c) altre grandi strutture di vendita non alimentari. E' rimessa alle conferenze di servizi la valutazione delle compatibilità delle nuove grandi strutture di vendita con la sopravvivenza di un'adeguata varietà di tipologie di vendita, nonché con i criteri e obiettivi indicati all'art. 5, comma 1, della legge regionale.

Art. 11

Limiti alla validità delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita

1. E' richiesta una nuova autorizzazione nei seguenti casi:

a) ampliamenti superiori al 10% della superficie di vendita:

ampliamenti fino al 10% della superficie di vendita autorizzata;

necessari per adeguarla ai mutamenti delle condizioni di mercato, non richiedono autorizzazione se fatti dopo due anni dall'apertura di una grande superficie di vendita; oltre tale limite, o per ampliamenti di qualunque portata prima di due anni dall'apertura dell'esercizio commerciale, è richiesta una nuova autorizzazione; b) trasferimenti: il trasferimento di una grande superficie di vendita, all'interno del Comune di insediamento, comporta la richiesta di una nuova autorizzazione; il relativo studio di impatto di cui agli artt. 7 e 8, comma 1, del presente provvedimento andrà condotto limitatamente a quanto stabilito alle lettere e), f) e g);

c) modifica dell'orientamento merceologico: per le grandi superfici di vendita non alimentari con superficie di vendita superiore a 2.500 mq. e per i centri commerciali, con riferimento alle grandi superfici di vendita non alimentari di analoga dimensione in essi incluse, il cambiamento della specializzazione merceologica comporta la richiesta di una nuova autorizzazione. Per cambiamento della specializzazione merceologica, oltre al passaggio da alimentare a non alimentare e viceversa, per la quale l'autorizzazione è comunque richiesta, si intende il passaggio da uno all'altro dei gruppi di codici ATECO 91 (vedi Allegato 1) elencati di seguito: 52.32 e 52.33; 52.41 e 52.44; 52.42 e 52.43; 52.45; 52.46; 52.47; 52.48. L'appartenenza ai diversi codici ATECO 91 è stabilita in base al criterio di prevalenza così come definito dall'Istat.

2. Salvo casi di forza maggiore, se entro due anni dalla data di concessione dell'autorizzazione da parte del Comune competente l'iniziativa commerciale non è entrata in attività, l'autorizzazione decade.

Titolo III

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER I COMUNI

Art. 12

Indirizzi per l'insediamento delle attività commerciali riferiti ai diversi ambiti territoriali

1. Nel definire le scelte di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale i Comuni perseguono gli obiettivi specifici della promozione delle componenti produttive del territorio, dell'integrazione e riqualificazione socio-economica degli insediamenti produttivi e residenziali, del miglioramento della qualità urbana e del servizio commerciale e si attengono agli

indirizzi volti a conseguire un razionale ed equilibrato assetto della rete distributiva definiti nei punti successivi con riferimento ai diversi ambiti territoriali.

2. Nei centri storici e/o nelle altre aree urbane di consolidata presenza commerciale vanno perseguiti gli obiettivi della riqualificazione e salvaguardia del tessuto urbano di antica origine, del consolidamento e qualificazione della capacità attrattiva, della funzione aggregativa e di vivibilità dell'area, contribuendo ad eliminare fenomeni di degrado e di abbandono. Per conseguire tali obiettivi si ritiene necessario porre in essere le seguenti azioni:

- a) incentivare processi di qualificazione di area volti al rafforzamento della funzione della struttura urbana centrale, la sua dotazione di servizi e di attrezzature in modo da migliorare la vivibilità dei luoghi di aggregazione e l'efficacia delle attività delle imprese commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) programmare lo sviluppo e la qualificazione del piccolo commercio di vicinato alimentare e non alimentare puntando a potenziarne l'integrazione e la concentrazione in centri commerciali locali urbani e gallerie commerciali pluripiano, favorendo la continuità della presenza di vetrine commerciali e di attività di servizio lungo i fronti delle strade commerciali, anche attraverso apposite normative urbanistiche di controllo dei cambi di destinazione d'uso;
- c) potenziare la gamma dei servizi culturali, artigianali, di ritrovo e intrattenimento, ristoro e svago, quali ulteriori componenti dell'attrattività dell'area;
- d) qualificare la presenza del commercio su aree pubbliche, valorizzando in particolare il ruolo polarizzante dei mercati coperti e di altre aree attrezzate nelle parti attualmente degradate del tessuto urbano centrale e della periferia urbana anche con la funzione di attrazione turistica;
- e) prevedere l'inserimento di medie e/o grandi strutture, centri commerciali locali urbani e gallerie commerciali pluripiano, di norma nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana, piani di recupero o altri piani urbanistici attuativi o attraverso appositi progetti di valorizzazione commerciale o di marketing urbano, secondo modalità e in localizzazioni che siano sinergiche con la rete distributiva preesistente;
- f) favorire l'accessibilità dell'area con i mezzi pubblici e comunque secondo modalità compatibili con la struttura insediativa, realizzando adeguati parcheggi e provvedendo allo sviluppo dei servizi di trasporto collettivo.

3. Nelle aree di consolidata presenza commerciale della periferia urbana, considerate come risorsa indispensabile per il miglioramento della vita sociale dei quartieri e per la prevenzione dei fenomeni di degrado, va perseguito l'obiettivo della qualificazione e del potenziamento degli assi commerciali e dei nuclei di servizio esistenti. Per conseguire tale obiettivo si ritiene necessario porre in essere le seguenti azioni:

- a) integrare e completare la gamma dei servizi lungo gli assi commerciali esistenti;
 - b) prevedere la presenza di medie strutture di vendita e di centri commerciali locali urbani, privilegiando la razionalizzazione e l'ampliamento di medie strutture esistenti e favorendo in generale operazioni di ammodernamento delle strutture esistenti e comunque l'insediamento delle medie strutture di vendita su aree già dotate delle necessarie infrastrutture;
 - c) tendere al recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i complessi produttivi dismessi, garantendo la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche storico-culturali presenti;
 - d) migliorare l'assetto e l'arredo di piazze, strade commerciali, isole pedonali, ovvero creare nuove aree qualificate di aggregazione urbana e per il commercio su aree pubbliche.
- Qualora tali aree di periferia urbana siano invece caratterizzate da rilevanti carenze nella rete di servizi commerciali, si dovrà provvedere alla previsione di aree per la realizzazione di centri commerciali locali urbani, con funzione di servizio di quartiere o interquartiere.

4. Negli ambiti periurbani delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina e nelle altre aree che si caratterizzano come sistemi urbani complessi di carattere sovracomunale l'obiettivo specifico consiste nella programmazione delle localizzazioni delle aree commerciali integrate e dei parchi commerciali e nella razionalizzazione della presenza e delle possibilità di insediamento delle grandi strutture di vendita di livello inferiore e superiore, avendo come riferimento le abitudini di consumo della popolazione, l'equilibrio dell'assetto territoriale e il contenimento degli impatti socioeconomici e ambientali. Per conseguire tale obiettivo si ritiene necessario porre in essere le seguenti azioni:

- a) armonizzare ed eventualmente integrare la presenza di grandi strutture di vendita di livello inferiore e superiore in modo da tendere al riequilibrio urbanistico di aree di frangia costituite da tessuti urbani da riqualificare;
- b) razionalizzare l'accessibilità nelle aree ove si sono insediate grandi strutture commerciali, garantendo la funzionalità della

scelta localizzativa rispetto alla rete degli altri servizi di pubblico interesse;

c) favorire la concentrazione delle grandi e medie strutture di vendita in aree commerciali e parchi commerciali collocate in prossimità dei nodi infrastrutturali che garantiscano condizioni di elevata accessibilità e comunque su aree già dotate delle necessarie infrastrutture;

d) tenere conto:

- dell'esistenza o della previsione di realizzazione contestuale delle opere di urbanizzazione primaria necessarie;

- della fattibilità degli interventi in rapporto alle caratteristiche geologiche, idrogeologiche ed idrauliche dell'area interessata;

- dell'esistenza di spazi per i parcheggi in quantità adeguata, e comunque non inferiore alle prescrizioni contenute nella presente normativa.

5. Nei centri di minore consistenza demografica, in particolare montani o rurali distanti dai maggiori poli di servizi, nonché nelle isole minori l'obiettivo specifico consiste nella creazione di una rete di empori commerciali integrati con essenziali funzioni di presidio e valorizzazione del territorio, perseguendo il mantenimento dei nuclei di servizio esistenti e potenziandoli e la creazione di centri polifunzionali di servizio. Per conseguire tale obiettivo si ritiene necessario porre in essere le seguenti azioni:

a) favorire la persistenza e il consolidamento dei nuclei di servizio, inserendo nuove opportunità urbanistiche volte alla qualificazione della presenza di attività commerciali ed al riequilibrio funzionale dei centri minori;

b) nei casi di carenza di servizi commerciali per i beni di prima necessità prevedere la formazione di servizi commerciali polifunzionali, comprendenti anche altri servizi di pubblica utilità;

c) prevedere aree attrezzate per il commercio su aree pubbliche;

d) consolidare e rafforzare i processi di valorizzazione del territorio rurale, mediante la realizzazione di servizi di promozione e di attrezzature per il sostegno e la commercializzazione delle produzioni tipiche locali.

6. Nelle aree di sviluppo industriale di cui all'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, vanno favorite da parte dei consorzi, tramite apposite convenzioni, operazioni di riconversione di insediamenti dismessi anche ai fini dell'incremento e della diversificazione dell'offerta commerciale, anche in funzione di una valorizzazione delle produzioni locali, laddove ciò possa avere effetti sinergici di rafforzamento di assi o nuclei commerciali preesistenti.

Art. 13

Interventi per la valorizzazione commerciale dei centri storici e di altre aree urbane

1. I Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, oltre all'individuazione delle aree destinate all'insediamento di medie e grandi strutture di vendita sulla base degli indirizzi di cui al precedente articolo 12, al fine di preservare e sviluppare la funzione del commercio nei centri storici ed in altre aree urbane a forte vocazione commerciale, anche con riferimento al contributo che esso fornisce alle varie forme di aggregazione sociale ed all'assetto urbano, promuovono la realizzazione di Progetti di valorizzazione commerciale, anche di natura urbanistico - edilizia, volti alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto commerciale, artigianale di servizio e della ricettività, al rafforzamento dell'immagine e dell'identità urbana di queste aree.
2. I Progetti di valorizzazione commerciale possono essere promossi per le aree del centro storico e/o per altre aree urbane a forte vocazione commerciale che costituiscono veri e propri "centri commerciali naturali". Detti Progetti possono comprendere, oltre agli esercizi commerciali al dettaglio, anche i pubblici esercizi, le attività turistico - ricettive e di intrattenimento e svago, e di artigianato di servizio.
3. I Progetti di valorizzazione commerciale possono prevedere interventi a carattere strutturale, che a titolo esemplificativo possono essere così richiamati:
 - a) il censimento degli esercizi commerciali con una consolidata presenza nello stesso settore merceologico e con caratteristiche di pregio;
 - b) il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attività commerciali con funzione di "magnete" o il potenziamento di quelle esistenti, privilegiando la formula dei centri commerciali di qualità e delle gallerie commerciali specializzate in modo da riequilibrare la capacità attrattiva dei centri commerciali periferici;
 - c) la creazione di parcheggi pubblici o privati pluripiano o interrati;
 - d) il rifacimento di illuminazione pubblica e ripavimentazione di vie e piazze;
 - e) la pedonalizzazione e la restrizione del traffico lungo vie e piazze, contestualmente ad altri interventi sul sistema del traffico urbano;
 - f) il miglioramento delle reti dei trasporti pubblici urbani ed

extraurbani;

g) la realizzazione di alberature ed aree da destinare a verde pubblico di livello locale;

h) la realizzazione di opere di arredo urbano che migliorino l'estetica, l'identità e le capacità di richiamo dell'area interessata;

i) il recupero di facciate dotate di valori storici e culturali;

j) il recupero di immobili pubblici da adibire ad attività commerciali, paracommerciali e di servizio pubblico integrato;

k) il recupero di piazze e spazi pubblici da destinare all'attività di commercio su aree pubbliche o a luoghi di esposizioni, di mostre e di attività culturali a carattere periodico, così come la creazione di spazi polifunzionali destinati ad attività di intrattenimento e di svago;

l) l'attuazione di azioni di promozione di marketing urbano.

4. Al fine di incentivare gli interventi di carattere strutturale, il miglioramento e l'inserimento di attività commerciali, i Comuni possono prevedere abbattimenti degli oneri di urbanizzazione e stabilire la quota del contributo del costo di costruzione a carico dei frontisti.

5. I Comuni, sentito il parere delle associazioni dei consumatori e delle imprese del commercio e dell'artigianato, approvano con apposito atto deliberativo i suddetti Progetti di valorizzazione commerciale, congiuntamente ad un apposito programma di attuazione, che deve contenere, tra l'altro, anche l'indicazione dei tempi e delle modalità di realizzazione degli interventi, i soggetti pubblici e privati attori del progetto, il dettagliato piano finanziario.

6. I Progetti di valorizzazione commerciale possono usufruire di finanziamenti a valere su fondi pubblici (comunitari, nazionali e regionali) all'uopo destinati; è data priorità ai progetti che prevedano valide alternative alle gravitazioni commerciali extraurbane. La Giunta regionale, a tal fine, adotta i criteri per il riparto dei finanziamenti e le altre priorità per il raggiungimento degli obiettivi della presente normativa.

Art. 14

Commercio nelle aree di valore storico, archeologico, artistico o ambientale

1. I Comuni individuano nei piani regolatori generali gli immobili, le aree o i complessi di immobili per i quali, in relazione al particolare e specifico pregio storico, archeologico, artistico o ambientale, sono previste disposizioni urbanistiche o

regolamentari di salvaguardia connesse all'esercizio di attività commerciali, anche al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in rapporto all'arredo urbano e alla viabilità e mobilità dei consumatori. L'individuazione riguarda le aree dei centri storici o porzioni di esse oppure aree e singoli immobili, anche esterni al centro storico, individuati in relazione agli specifici valori di contesto. Detta individuazione, oltre a singoli esercizi commerciali, può riguardare parti del tessuto commerciale, pubblici esercizi e attività artigianali, aventi valore storico e artistico o d'interesse ambientale.

2. Ferme restando le competenze dello Stato in materia di tutela dei beni di interesse artistico, storico o archeologico, le disposizioni di salvaguardia possono riguardare:

- a) l'esclusione della vendita di determinate merceologie;
- b) le modalità, prescrizioni e limitazioni del commercio su aree pubbliche;
- c) le caratteristiche morfologiche delle insegne e delle vetrine e gli elementi di arredo urbano, nonché il sistema di illuminazione esterna nei casi di nuova realizzazione o di modifica degli elementi esterni di esercizi commerciali;
- d) in casi eccezionali, quando sia giustificato da fattori di tradizione e dal pregio di ambienti e arredi, la vocazione merceologica determinatasi nel tempo tramite accordi tra Comuni e Soprintendenza ai BB.CC.AA.

3. I regolamenti edilizi e di polizia locale stabiliscono norme per la limitazione all'esercizio delle attività commerciali in prossimità di beni culturali e ambientali e in parti più estese e di particolare pregio di tessuti commerciali, qualora tali attività, per le modalità di esercizio o per le modalità di fruizione, danneggino il valore storico-ambientale della zona considerata.

Art. 15

Metodologia per gli adempimenti dei Comuni

1. I Comuni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale, sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, approvati a mezzo di apposite varianti da adottare e trasmettere all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione delle presenti direttive regionali.

2. Le indicazioni metodologiche per le operazioni da compiersi da parte dei Comuni sono le seguenti:

- a) un'analisi della rete commerciale in essere, contenente quanto

meno la localizzazione e la consistenza di ciascuna media e grande struttura di vendita esistente e la localizzazione delle aree o assi o fronti ove si concentra il commercio di vicinato, con particolare riguardo ai centri commerciali naturali;

b) la valutazione del dimensionamento attuale della rete distributiva comunale, anche in termini di raffronto con i dati disponibili a livello provinciale e regionale, in rapporto alle tendenze demografiche e socio-economiche, con particolare riguardo ai mutamenti nella struttura dei consumi familiari;

c) una valutazione delle problematiche poste dalla dislocazione attuale della rete commerciale rispetto all'accessibilità (veicolare, ciclabile, pedonale, coi mezzi pubblici) da parte dell'utenza;

d) un'analisi delle previsioni del P.R.G. o del Programma di Fabbricazione vigenti, comprendente una mappatura delle possibilità d'insediamento di strutture commerciali in termini localizzativi e di dimensionamento quantitativo e delle relative condizioni normative e requisiti d'insediamento;

e) l'individuazione delle aree urbane centrali di cui al precedente articolo 12, comma 2, comprendenti sia le aree dei centri storici che eventuali altre aree urbane a forte vocazione commerciale;

f) la formulazione degli orientamenti dell'Amministrazione comunale circa l'evoluzione della rete distributiva nelle diverse parti del territorio comunale, con particolare riguardo al centro storico e alle altre aree urbane a forte vocazione commerciale individuate, le possibilità d'insediamento di medie strutture di vendita e le aree suscettibili di ospitare grandi strutture di vendita o aree commerciali integrate;

g) la riformulazione delle norme dello strumento urbanistico generale riguardanti i tipi d'uso commerciali e relativi standard e requisiti d'insediamento, per adeguarla alla casistica delle tipologie, di merceologie, di forme di aggregazione e agli indirizzi e requisiti di insediamento contenuti nel presente provvedimento;

h) la riformulazione delle norme urbanistiche relative alle zone di possibile insediamento di attività commerciali, con particolare riferimento alle medie e grandi strutture di vendita, per adeguarle agli orientamenti dell'Amministrazione comunale di cui alla precedente lettera f) e agli indirizzi e requisiti di cui al presente provvedimento;

i) l'eventuale individuazione di nuove opportunità urbanistiche ove ammettere l'insediamento delle diverse tipologie di attività commerciali.

3. In linea di indirizzo, nello strumento urbanistico generale, il commercio di vicinato sarà considerato una delle destinazioni

d'uso ammesse, insieme ad altre, nelle zone prevalentemente residenziali e miste e, in particolare, negli ambiti urbani consolidati e negli ambiti da riqualificare.

Le medie strutture di vendita saranno invece di norma una delle destinazioni ammesse nelle zone urbane a carattere misto, consolidate o da riqualificare, ma possono anche essere individuate in zone per nuovi insediamenti e in zone specialistiche (del tipo sottozona D3).

Le grandi strutture di vendita saranno di norma collocate o realizzabili in zone specialistiche (del tipo sottozona D3) e nei poli funzionali di tipo specialistico (quali centri commerciali all'ingrosso, centri interscambio merci, centri fieristici, ecc.).

4. Al fine di evitare il crearsi di situazioni di monopolio sul mercato immobiliare e di contrastare il formarsi di rendite di posizione, il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e di grandi strutture di vendita dovrà comunque essere sempre superiore al numero delle strutture distributive effettivamente attivabili.

5. Qualora l'individuazione delle aree per le tipologie di insediamenti commerciali di cui sopra avvenga nell'ambito di aree già a destinazione commerciale o compatibili con la destinazione del commercio al dettaglio contenute nello strumento urbanistico generale vigente, la documentazione da trasmettere all'Assessore per il territorio e l'ambiente è costituita da una relazione illustrativa comprendente le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) di cui al precedente comma 2 ed il testo delle modifiche o integrazioni della normativa dello strumento urbanistico generale vigente di cui alle lettere g) ed h) del precedente comma 2. Nel caso in cui dette operazioni di individuazione delle aree per insediamenti commerciali investano anche aree precedentemente non classificate o non compatibili per la destinazione d'uso commerciale la relazione illustrativa di cui sopra dovrà comprendere anche le problematiche di cui alla lettera i) del precedente comma 2 e relativa modifica normativa e cartografica delle destinazioni d'uso.

Art. 16

Dotazioni di parcheggi pertinenziali; disciplina delle aree di sosta

1. Parcheggi pertinenziali di uso comune: definizione e misure. I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni, o porzioni di aree o costruzioni, adibiti al parcheggio dei veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento.

Nei parcheggi pertinenziali le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a ml. 2,5 x 4,8.

La superficie convenzionale di un "posto auto", comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari a mq. 25.

2. Localizzazione e organizzazione dei parcheggi pertinenziali di uso comune. I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono essere di uso comune, cioè destinati a tutti i clienti. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tale caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.

I parcheggi pertinenziali sono generalmente localizzati nello stesso complesso edilizio che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale (di norma entro 300 metri), purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale, e purché collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiedi, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.

I parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta dagli spazi pubblici per attività collettive, verde pubblico e parcheggi pubblici, senza sovrapposizioni.

Nel caso di strutture di vendita con più di 100 dipendenti è opportuno che nell'ambito dei parcheggi pertinenziali sia individuata una porzione specifica destinata ai dipendenti della struttura di vendita.

Nel caso di strutture di vendita con parcheggi pertinenziali per una capacità complessiva superiore ai 100 posti-auto, e dislocati in più gruppi di posti auto con accessi differenziati, è prescritto l'impianto di segnalamento automatico che indirizzi gli utenti verso l'accesso più opportuno in relazione alla disponibilità di posti.

In ogni caso devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso e adottati tutti gli accorgimenti necessari ad agevolare la fruizione dei parcheggi e l'accessibilità da questi ai punti di vendita, con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche.

3. Caratteristiche tipologiche dei parcheggi pertinenziali. I

parcheggi pertinenziali possono essere realizzati in superficie e alberati, oppure in soluzioni interrato o fuori terra, anche multipiano, secondo i limiti di edificazione stabiliti dal P.R.G. Nel caso di grandi parcheggi sono da preferire, nella disciplina urbanistica comunale, le soluzioni interrato e/o pluripiano, le quali rendano minima l'estensione della superficie che viene impermeabilizzata.

Tali soluzioni sono da prescrivere in particolare nel caso di parcheggi pertinenziali di capacità superiore a 100 posti-auto in aree ad elevata permeabilità, quali i terrazzi fluviali e i conoidi di pianura.

4. Dotazione minima di aree destinate a parcheggi pertinenziali per la clientela. Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono le dotazioni necessarie di parcheggi pertinenziali per la clientela, in relazione alle diverse tipologie distributive e ai settori merceologici in cui operano, rispettando comunque i seguenti valori minimi:

- a) esercizi di vicinato: va richiesta di norma la medesima dotazione, in termini quantitativi, che è richiesta per la funzione residenziale, fermo restando che si deve trattare di spazi aperti direttamente accessibili da parte della clientela;
- b) medie strutture di vendita alimentari o miste: va richiesta una dotazione di mq. 1,0 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;
- c) medie strutture di vendita non alimentari: va richiesta una dotazione di mq. 0,5 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;
- d) grandi strutture di vendita alimentari o miste con superficie inferiore ai 5.000 mq.: va richiesta una dotazione di mq. 2,0 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;
- e) grandi strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita inferiore a 5.000 mq.: va richiesta una dotazione di mq. 1,5 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;
- f) grandi strutture di vendita alimentari o miste con superficie superiore ai 5.000 mq.: va richiesta una dotazione di mq. 2,5 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;
- g) grandi strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita superiore ai 5.000 mq.: va richiesta una dotazione di mq. 2,0 per ogni metro quadrato di superficie di vendita.
- h) centri commerciali: la dotazione di parcheggi pertinenziali è calcolata distintamente:
 - per le medie e grandi strutture di vendita in esso presenti secondo le tipologie sopra indicate, la dotazione richiesta è quella

riportata alle lettere b), c), d), e) ed f) di cui sopra;
- per la rimanente parte degli esercizi commerciali, per le attività paracommerciali ed altre attività di servizio in esso presenti, la dotazione di parcheggio pertinenziale per la clientela è prevista in mq. 1,0 per ogni metro quadro di superficie lorda di pavimento. Le dotazioni di parcheggio pertinenziale per la clientela sopra indicate assorbono eventuali ulteriori dotazioni di parcheggi pertinenziali prescritte da norme statali e regionali.

La disponibilità delle aree per parcheggio, nelle misure indicate, costituisce requisito essenziale per il rilascio dell'autorizzazione per la vendita al dettaglio ed il venir meno di tale requisito oggettivo costituisce motivo di revoca della medesima.

5. Casi di possibile riduzione delle dotazioni di parcheggio. Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento, alla qualificazione ed al consolidamento della rete distributiva preesistente, i Comuni possono richiedere dotazioni di parcheggio pertinenziale inferiori a quelle indicate al precedente comma 4 nei soli seguenti casi:

a) nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di cui al precedente articolo 13, qualora sia previsto dal progetto che l'accesso dell'utenza avvenga in misura significativa a piedi o con i mezzi collettivi o con veicoli leggeri, e purché gli interventi siano limitati alla ristrutturazione edilizia e al cambio di destinazione d'uso. Le dotazioni di cui al precedente comma 4 sono comunque da richiedere nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione;

b) nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata;

c) nel caso la realizzazione di centri commerciali al dettaglio nei centri storici e/o in altre aree urbane a forte vocazione commerciale determini dei flussi di traffico aggiuntivo.

Nei casi delle lettere a), b) e c) sopra indicati il Comune può richiedere in alternativa la "monetizzazione" parziale o totale delle dotazioni prescritte in materia di aree di parcheggi pubblici e verde pubblico. Le risorse finanziarie in tal modo acquisite dai Comuni sono riservate al reperimento e alla realizzazione di parcheggi pubblici e verde pubblico, alla realizzazione di opere di arredo urbano ed al miglioramento dell'accessibilità con mezzi pubblici o piste ciclabili nell'ambito del contesto urbano coinvolto dall'insediamento commerciale.

3. Posti per motocicli e biciclette. In aggiunta alle dotazioni

prescritte di posti-auto, la strumentazione urbanistica comunale può prescrivere adeguate dotazioni di posti per motocicli e per biciclette, con particolare riferimento alle medie strutture di vendita.

7. Aree per il carico e lo scarico delle merci. Le grandi strutture di vendita devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio dei veicoli merci, dimensionata secondo le esigenze attese.

Detta area deve essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio con un'idonea segnaletica orizzontale e verticale e deve essere raccordata con l'innesto sulla viabilità pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti.

Per le grandi strutture di vendita è inoltre preferibile, ove possibile, realizzare due innesti separati, per le merci e per la clientela, su strade pubbliche diverse.

8. Regolamentazione delle aree di sosta. I Comuni, privilegiando norme di autoregolamentazione concertata, disciplinano l'orario di carico e scarico delle merci nell'ambito dei centri storici, cercando di concentrarlo nelle ore di minor traffico ed evitando lo sviluppo dell'inquinamento acustico.

I Comuni, nel disciplinare la sosta su suolo pubblico, devono considerare che per la vitalità del commercio nei centri storici e nei luoghi del commercio in generale deve essere privilegiata la possibilità di parcheggio gratuito, sia pure per breve durata. In tali ambiti territoriali le medie e grandi strutture di vendita devono dimostrare la disponibilità di parcheggio, anche attraverso apposito convenzionamento con infrastrutture già operanti.

In alternativa il Comune, nei propri strumenti urbanistici generali o particolareggiati, deve prevedere apposita normativa per la monetizzazione, in modo da contribuire alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento della realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alle zone di prevalente insediamento commerciale.

Art. 17

Verifiche di impatto sulla viabilità

1. L'approvazione dei progetti, ai fini del rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie, nonché il rilascio delle autorizzazioni per nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, estensione di settore merceologico per esercizi commerciali e centri commerciali aventi una superficie di vendita superiore a 1.500 mq., sono subordinati alla valutazione di impatto sulla viabilità.

2. I progetti e le domande di autorizzazioni commerciali devono essere accompagnati da idoneo studio sulla viabilità dell'area, da studi di dettaglio dei nodi, con verifica funzionale degli stessi per un'idonea organizzazione delle intersezioni viarie e degli svincoli di immissione sulla rete stradale interessata, in funzione della classe di appartenenza dei singoli tronchi, della capacità degli stessi e dei previsti livelli di servizio. In particolare devono essere considerati:

- a) il movimento indotto dei veicoli commerciali e le relative problematiche di carico e scarico, specialmente se comportano la sosta su suolo pubblico, che deve essere regolamentata;
- b) il movimento indotto di vetture private, calcolato assumendo, convenzionalmente, un flusso viario, in ore di punta, pari a 1,2 volte la capienza del parcheggio (di dimensione conforme ai requisiti di cui ai punti 6.1 e 6.2), sia in entrata che in uscita;
- c) il traffico ordinario, assumendo il maggior valore (depurato dalle stagionalità) stimato tra le ore 18 e le ore 19 del venerdì e del sabato;
- d) l'organizzazione e la portata degli accessi.

Allegato n. 2

CODICI ATECO RILEVANTI AI FINI DI QUANTO STABILITO DAGLI ARTICOLI 7 E 11 DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

52.11: Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con presenza di prodotti alimentari e bevande

52.12: Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti non alimentari

52.21: Commercio al dettaglio di frutta e verdura

52.22: Commercio al dettaglio di carne e di prodotti a base di carne

52.23: Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

52.24: Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolci

52.25: Commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra e altre bevande)

52.26: Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio

52.27: Altro commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati

52.31: Farmacie

52.32: Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici

52.33: Commercio al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria

- 52.41: Commercio al dettaglio di tessuti
- 52.42: Commercio al dettaglio di articoli d'abbigliamento
- 52.43: Commercio al dettaglio di calzature e articoli di cuoio
- 52.44: Commercio al dettaglio di mobili e di articoli d'illuminazione
- 52.45: Commercio al dettaglio di elettrodomestici, di apparecchi radio e televisori
- 52.46: Commercio al dettaglio di ferramenta, colori e vernici, vetro
- 52.47: Commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste e articoli di cartoleria
- 52.48: Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati.

Allegato n. 3

DELIBERA-TIPO RELATIVA AI CRITERI COMUNALI
PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER MEDIE
STRUTTURE DI VENDITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 8,
COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1999, N. 28.

Il Consiglio comunale

Visto l'articolo 8, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, che prevede che il Comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati all'articolo 5 della legge medesima, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, adotti, entro il termine di 180 giorni dall'emanazione delle disposizioni regionali, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, "Riforma della disciplina del commercio", in particolare l'articolo 5 contenente i criteri e gli obiettivi della programmazione della rete distributiva e l'articolo del decreto del Presidente della Regione n.

..... del

Rilevata l'opportunità di stabilire un quadro di riferimento ai fini dell'esame delle domande di autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento di superficie, l'estensione di settore merceologico e il trasferimento di sede di medie strutture di vendita;

Preso atto del parere espresso dalle organizzazioni di tutela dei consumatori e dalle organizzazioni imprenditoriali del commercio in occasione dell'incontro avvenuto in data

presso; (ovvero tramite nota di risposta alla

richiesta formulata dal Comune in data);
Vista l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114 e l'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.
28;

Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio comunale
competente;

Con voti

Delibera

7. I criteri di rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di
vendita previsti dall'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre
1999, n. 28, nell'ambito del territorio comunale si ispirano ai
seguenti principi:

- perseguire un processo di modernizzazione del sistema
distributivo locale;
- assicurare garanzie di concorrenzialità tra le diverse forme
distributive;
- mirare al mantenimento di una presenza diffusa e qualificata
del servizio commerciale di prossimità;
- promuovere l'equilibrato sviluppo delle medie strutture di
vendita nelle diverse parti del territorio comunale;
- svolgere una funzione di tutela delle piccole e medie imprese
commerciali, stante il loro grado di radicamento sul territorio
comunale ed il ruolo da queste svolte sotto il profilo dello sviluppo
dell'occupazione di manodopera locale.

8. L'apertura, il trasferimento di sede, l'estensione dei settori
merceologici, l'ampliamento (oltre il limite del 20%) della
superficie di vendita degli esercizi commerciali rientranti nei limiti
dimensionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge
regionale 22 dicembre 1999, n. 28, sono subordinati al rilascio di
un'autorizzazione comunale sulla base dei criteri di cui al presente
atto deliberativo. I settori merceologici di riferimento sono i
seguenti:

a) Settore alimentare

III - Tutti i prodotti alimentari nonché articoli per la pulizia della
persona e della casa ed articoli in carta per la casa;

b) Settore non alimentare

III - Prodotti dell'abbigliamento (articoli di vestiario confezionati di
qualsiasi tipo e pregio con esclusione degli accessori e della
biancheria intima), calzature;

III - Prodotti vari (trattasi di una o più categorie merceologiche
non comprese nel raggruppamento II).

Qualora, ai fini dell'apertura, trasferimento di sede, ampliamento

(oltre il limite del 20%) di superficie o estensione di settore merceologico di una media struttura di vendita sia necessario l'ottenimento di concessione o autorizzazione edilizia, l'interessato deve inoltrare, contestualmente alla domanda di autorizzazione commerciale, la relativa domanda di concessione o autorizzazione edilizia, ovvero dichiarazione di inizio attività facendo riferimento in ciascuna delle due istanze alla domanda collegata.

Nell'ipotesi in cui la richiesta di autorizzazione commerciale riguardi locali già esistenti per i quali esiste regolare certificato di usabilità e l'insediamento dell'attività commerciale non richiede modifiche alla destinazione d'uso dei locali e/o opere edilizie, il richiedente dovrà allegare alla domanda apposita autocertificazione relativa al possesso dei requisiti sopra elencati. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia può essere contestuale o successivo al rilascio dell'autorizzazione commerciale per media struttura di vendita.

9. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale per media struttura di vendita è subordinato:

- a) alla presentazione della domanda per medie strutture di vendita su appositi modelli ministeriali denominati "Mod. COM 2" e "Mod.COM 3", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 1999 - Serie Generale - n. 94 e successive modificazioni;
- b) alla presentazione, da parte dell'interessato, di un progetto tecnico illustrativo dell'iniziativa nel suo complesso, da allegare al modello ministeriale di cui sopra;
- c) al possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti morali di cui all'art. 3, comma 2, e professionali (se trattasi di attività commerciale del settore alimentare) di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28;
- d) al rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla d'uso ed ai regolamenti edilizi;
- e) al rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria;
- f) al rispetto del regolamento comunale d'igiene.

Oltre ai suddetti criteri il rilascio dell'autorizzazione per medie strutture di vendita è subordinato:

- a) alla verifica del rispetto degli standard urbanistici di parcheggio e verde pubblico e di parcheggi pertinenziali funzionalmente collegati alla struttura di vendita con capacità adeguata alle vigenti disposizioni in materia ;
- b) alla verifica dell'esistenza di idonei collegamenti pedonali e viari che assicurino una funzionale accessibilità (distintamente per il flusso merci ed il flusso della clientela) alla struttura di vendita;

c) alla verifica della previsione di idonee aree destinate a parcheggio distinte per classi di veicoli (autoveicoli, motoveicoli, cicli), nonché delle aree destinate ad operazioni di carico e scarico delle merci.

10. A tale fine il progetto tecnico illustrativo dell'iniziativa da allegare alla domanda di apertura, trasferimento di sede, ampliamento (oltre il limite del 20%) di superficie o estensione merceologica di una media struttura di vendita dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

a) descrizione dell'area di insediamento della struttura con indicati tutti i riferimenti relativi allo stato di fatto ed allo stato di progetto;

b) descrizione delle caratteristiche dell'iniziativa (tecniche di vendita, organizzazione degli spazi di vendita, bacino d'utenza, ecc. In particolare, se trattasi di centro commerciale, indicazione del numero complessivo degli esercizi previsti e loro caratteristiche dimensionali e merceologiche, indicazione della superficie di vendita complessiva, ecc.);

c) descrizione della struttura che si intende realizzare, riconvertire, ristrutturare, ampliare con specificazione della destinazione dei singoli vani (superficie di vendita - distinta eventualmente in alimentare e non alimentare, magazzini, uffici, servizi, ecc.), nonché illustrazione del relativo progetto architettonico;

d) descrizione delle aree previste per i parcheggi distinti per classi di veicolo (autoveicoli, motoveicoli, cicli), nonché delle aree destinate ad operazioni di carico e scarico delle merci.

Al progetto tecnico illustrativo devono inoltre essere allegati (in duplice copia):

a) planimetria dei locali di vendita (in scala almeno 1:100), con legenda relativa al lay out delle diverse zone d'intervento (in particolare con l'indicazione della superficie di vendita e di quella destinata ad altri usi);

b) un elaborato grafico (in scala 1:200 o 1:500) relativo alla sistemazione esterna dell'insediamento commerciale, con particolare riguardo alla viabilità (flusso merci e persone), alle aree di carico e scarico, all'applicazione agli standard di parcheggio e verde pubblico ed ai parcheggi pertinenziali per la clientela;

c) un estratto di mappa catastale relativo alle aree interessate dalla domanda di autorizzazione;

d) relazione tecnica contenente la descrizione della rete viaria esistente e di progetto, dei flussi di traffico esistenti e prevedibili.

a medio termine, della situazione relativa alla mobilità ed ai servizi di trasporto collettivo, nonché la previsione dei flussi di traffico previsti a seguito dell'apertura della nuova struttura distributiva ed illustrazione delle soluzioni che si intendono adottare per il miglioramento della mobilità sulla rete viaria di riferimento.

Qualora la documentazione tecnica e cartografica di cui sopra risulti già parzialmente depositata presso l'Amministrazione comunale a corredo di domanda di concessione o autorizzazione edilizia, l'interessato potrà ometterne la presentazione a corredo della domanda di autorizzazione commerciale dichiarando che la stessa risulta già allegata ad altra istanza, specificandone gli estremi.

11. Si considerano concorrenti le domande, corredate dalla prescritta documentazione, pervenute al Comune prima della conclusione della fase istruttoria di una domanda del medesimo raggruppamento merceologico e tipologia dimensionale, nonché relative ad un medesimo ambito territoriale omogeneo per destinazione e funzioni e, comunque, non oltre il 70° (settantesimo) giorno dei 90 (novanta) fissati come termine ultimo per la conclusione del procedimento. L'istruttoria si ritiene conclusa quando il Comune si pronuncia nel merito della domanda o eventualmente alla maturazione del silenzio assenso.

Nel caso di domande concorrenti nello stesso Comune e nella stessa area territoriale di riferimento l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita è concessa prioritariamente:

a.1) per il settore alimentare a domande che prevedono la concentrazione o l'accorpamento di preesistenti medie strutture di vendita ovvero di medie strutture e di esercizi di vicinato, preesistenti e operanti nel settore alimentare, e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente;

a.2) per il settore non alimentare a domande che prevedono la concentrazione o l'accorpamento di preesistenti medie strutture ovvero di medie strutture e di esercizi di vicinato, preesistenti ed operanti nel medesimo settore non alimentare, e siano presentate da richiedenti che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risultino in possesso di adeguata qualificazione professionale. Tale qualificazione può essere comprovata dall'aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti del settore non alimentare; o aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o

all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, attestata dalla iscrizione all'I.N.P.S.; o essere in possesso di un diploma universitario o di un diploma di istituto secondario di secondo grado.

In entrambi i settori merceologici sopraindicati a.1) e a.2) sono comunque prioritarie le domande relative agli insediamenti, frutto di operazioni di concentrazione o di accorpamento, inseriti nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui al presente decreto;

b) trasferimento di medie strutture già operanti nel territorio comunale, con eventuale ampliamento nei limiti dimensionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f);

c) ampliamento di medie strutture esistenti, oltre il limite del 20% della superficie di vendita già autorizzata e comunque nel limite dimensionale di detta tipologia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f);

d) nuova apertura di media struttura operante nel settore non alimentare da parte di un soggetto che abbia frequentato un corso di formazione professionale per il commercio riconosciuto dalla Regione ovvero sia in possesso di adeguata qualificazione professionale, secondo le modalità di cui al precedente punto a.2);

e) nuova apertura di media struttura.

In caso di concorrenza di domande i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per un tempo non superiore a quindici giorni, durante il quale il Comune individua la domanda prioritaria.

11. In attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, costituisce atto dovuto, nel rispetto dei requisiti urbanistici, il rilascio di autorizzazione:

a) all'apertura di una media struttura avente una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq. (in caso di Comune avente una popolazione superiore a 100.000 abitanti) ovvero a 1.000 mq. (in caso di Comune con popolazione compresa tra 10.000 e 100.000 abitanti) ovvero a 600 mq. (in caso di Comune con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti);

b) all'ampliamento (oltre il limite del 20%) della superficie di vendita di una media struttura di vendita, nel rispetto del limite dimensionale di cui alla lettera a).

Il rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui alle lettere a) e b) è dovuto nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) che sia attuata la concentrazione o l'accorpamento di esercizi

rientranti nei limiti dimensionali di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28;

2) che gli esercizi accorpati o concentrati siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e siano operanti nello stesso Comune;

3) che il richiedente si impegni al reimpiego del personale dipendente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, negli esercizi oggetto di concentrazione o accorpamento;

4) che la superficie di vendita del nuovo esercizio non superi la somma dei limiti massimi indicati per gli esercizi di vicinato alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, tenuto conto del numero degli esercizi oggetto accorpati o concentrati ovvero dell'effettiva superficie di vendita autorizzata, qualora la superficie di detti esercizi sia superiore ai predetti limiti.

In ogni caso il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quella relativa agli esercizi oggetto di concentrazione o di accorpamento.

12. L'estensione di un nuovo settore o raggruppamento merceologico di cui all'allegato della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, nell'ambito di una media struttura di vendita equivale a nuova apertura e può essere autorizzata nell'osservanza delle relative procedure.

Il presente atto deliberativo, stante i requisiti d'urgenza, è dichiarato immediatamente eseguibile.

Allegato n. 4

NORME SUL PROCEDIMENTO RELATIVO AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 8,

COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1999, N. 28

Il Consiglio comunale

Visto l'articolo 8, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, che stabilisce che il Comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita;

Rilevato che in tale provvedimento deve essere stabilito il termine, comunque non superiore ai 90 giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego;

Preso atto che detto provvedimento deve inoltre contenere tutte

le altre norme che siano atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10; Rilevata l'opportunità di provvedere in modo da stabilire le regole in base alle quali ricevere, istruire e decidere sulle domande di autorizzazione per medie strutture di vendita presentate a seguito della entrata in vigore delle norme in tale campo contenute nella legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, "Riforma della disciplina del commercio";

Visto l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 114/1998 e l'articolo 8, comma 4, della legge regionale 22 aprile 1999, n. 28; Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio comunale competente;

Con voti

Delibera

1. Per ottenere l'autorizzazione all'apertura, il trasferimento di sede, l'estensione di settore merceologico, l'ampliamento della superficie di vendita nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), di una media struttura di vendita in base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, il richiedente deve presentare al Comune apposita domanda corredata delle informazioni contenute nella modulistica (Mod. COM 2 - Mod. COM. 3) di cui all'allegato B e C della deliberazione 13 aprile 1999 della Conferenza unificata Stato-Regioni Enti locali ex articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 1999 - Serie Generale - n. 94 e successive modificazioni. La modulistica di cui sopra deve essere compilata dal richiedente con le modalità e le istruzioni di cui alla circolare del Ministero dell'industria e commercio n. 3465/C del 25 giugno 1999 recante "Istruzioni modulistica inerente le comunicazioni e le domande di autorizzazione di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".

2. Il procedimento amministrativo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, è attivato con domanda da parte del richiedente all'Amministrazione comunale nei casi di:

- nuovo esercizio;
- concentrazione di esercizi preesistenti;
- trasferimento di sede;
- ampliamento di superficie di vendita, oltre il limite del 20 % della superficie occupata;

- ampliamento di superficie di vendita a seguito di accorpamento;
- estensione di settore merceologico.

Il procedimento amministrativo di:

- ampliamento della superficie di vendita, nel limite del 20% della superficie occupata;
- subingresso nella titolarità dell'esercizio;
- riduzione di superficie di vendita;
- riduzione di settore merceologico;
- cessazione di attività

relativo ad una media struttura di vendita è attivato con comunicazione da parte dell'interessato all'Amministrazione comunale.

Il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio attività economiche.

3. Le domande o le comunicazioni possono essere inviate tramite lettera raccomandata ovvero presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, il quale, a richiesta, provvederà al rilascio di apposita ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda.

4. Entro 3 giorni dal ricevimento della domanda o della comunicazione, sarà inviata al soggetto interessato da parte del Servizio comunale competente una comunicazione di avvio del procedimento recante le seguenti indicazioni:

- amministrazione competente;
- oggetto del procedimento promosso;
- l'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- responsabile del procedimento.

5. Verificata la domanda o la comunicazione, nel caso di incompletezza o irregolarità della stessa, il responsabile del procedimento provvederà a richiedere all'interessato, entro 10 giorni dal ricevimento, le necessarie integrazioni, interrompendo i termini del procedimento.

Tali termini inizieranno a decorrere ex novo al momento della presentazione della documentazione integrativa richiesta e potranno essere interrotti una seconda volta solo se vi è la necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'Amministrazione comunale e che essa non possa acquisire autonomamente.

Nel caso di richiesta di elementi integrativi i termini iniziano a decorrere nuovamente dalla data del ricevimento degli stessi da parte dell'Amministrazione comunale.

6. Il Comune, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, deve procedere al rilascio dell'autorizzazione. A tale scopo, terminata la fase istruttoria, il Dirigente del servizio

comunale competente provvede a rilasciare l'autorizzazione ovvero a notificare all'interessato un provvedimento di diniego. Per quanto concerne i procedimenti soggetti a comunicazione, l'attività potrà essere iniziata decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione medesima, fatta salva l'adozione di eventuali provvedimenti interdittivi da parte dell'Amministrazione comunale.

Tale termine non si applica nella fattispecie di subingresso nell'esercizio dell'attività in assenza di modifiche strutturali ai locali di esercizio ed al settore merceologico.

7. La domanda, completa delle informazioni contenuta nella modulistica e nella documentazione prescritta, per la quale non sia stato comunicato il diniego entro 90 giorni dal suo ricevimento, è ritenuta accolta.

8. In caso di concorrenza di domande i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per un tempo non superiore a quindici giorni, durante il quale il Comune individua la domanda prioritaria.

9. Ai fini dell'accesso ai documenti relativi all'istruttoria delle domande, si applicano le norme di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

10. L'interessato può iniziare a svolgere l'attività:

- dopo il rilascio dell'autorizzazione;
- decorso il termine stabilito per la formazione del silenzio assenso senza che gli sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

Ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita è revocata qualora il titolare:

- a) non inizi l'attività entro un anno dalla data di rilascio, salvo proroga su richiesta motivata dell'interessato in caso di comprovata necessità dipendente da fatti non imputabili all'impresa;
- b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- c) venga a trovarsi nelle condizioni previste dal titolo II, articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

11. Il dirigente del servizio comunale competente, qualora sussistano ragioni di pubblico interesse, può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, ovvero, ove ciò sia possibile,

fissare un termine entro il quale l'interessato può provvedere a regolarizzare l'attività.

12. Il rilascio di provvedimento autorizzativo o di diniego di una autorizzazione per media struttura di vendita è soggetto a verifica del rispetto dei criteri di rilascio delle relative autorizzazioni approvati con deliberazione del Consiglio comunale

n.....

del, previo esame contestuale della pratica da parte della Conferenza dei servizi attività economiche, ambiente, urbanistica ed edilizia privata del Comune con le modalità di cui all'articolo.... della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, convocata dal responsabile del procedimento.

Qualora la complessità della pratica richieda l'analisi da parte di altri servizi dell'Amministrazione comunale e/o di enti esterni alla stessa, i medesimi potranno essere convocati a partecipare alla riunione della conferenza dei servizi.

Dei lavori della conferenza dei servizi verrà redatto apposito verbale che costituirà parere istruttorio non vincolante ai fini dell'emissione del provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione commerciale per medie strutture di vendita.

(N.B. La previsione dell'istituzione della conferenza di servizi è da valutare da parte delle singole amministrazioni comunali in relazione alle proprie esigenze organizzative).

Il presente atto deliberativo, stante i requisiti d'urgenza, è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo della legge regionale n.....